*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 108° — Numero 115

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Martedì, 9 maggio 1967

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI | ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni) |
| --- | --- |
| Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio | Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio |

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10, Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## CONCORSI ED ESAMI



## REGIONI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1967, n. **246**.

**Ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre ulteriori finanziamenti per taluni interventi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi dell'autunno 1966;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'interno, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione di spesa di lire 2 miliardi disposta per l'anno finanziario 1967 per la concessione dei contributi previsti dall'art. 27 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aumentata di lire 6 miliardi.

Art. 2.

L'autorizzazione di spesa di lire 8 miliardi disposta per l'anno finanziario 1967 per la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'art. 48-*bis* del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aumentata di lire 10 miliardi.

Art. 3.

L'importo del fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle piccole e medie imprese industriali e commerciali, nonchè su quelle a favore dei professionisti e privati di cui all'art. 32 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è aumentato di lire 35 miliardi. Tale maggiore importo sarà conferito in ragione di lire 1.500 milioni nel 1967; di lire 2 miliardi nel 1968; di lire 3.500 milioni nel 1969; di lire 5 miliardi nel 1970; di lire 7 miliardi nel 1971; di lire 6 miliardi nel 1972; di lire 5.500 milioni nel 1973 e di lire 4.500 milioni nel 1974.

Art. 4.

L'autorizzazione di spesa di lire 148 miliardi disposta con l'art. 1 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 9 miliardi; detta riduzione fa carico alla quota di lire 81.870 milioni prevista per l'anno finanziario 1967.

L'autorizzazione di spesa di lire 17.500 milioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 1 miliardo; detta riduzione fa carico alla quota di lire 9.500 milioni prevista per l'anno 1967.

Art. 5.

L'autorizzazione di spesa di lire 106.300 milioni prevista dall'art. 25 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è ridotta di lire 7 miliardi; detta riduzione fa carico per lire 1 miliardo alla quota di lire 2.500 milioni prevista, per l'anno 1967, dalla lettera *b*) di detto art. 25 e per lire 6 miliardi all'assegnazione di lire 28.000 milioni di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo. E' ridotta di lire 500 milioni, in ciascuno degli anni 1967 e 1968, l'autorizzazione di spesa di lire 6.500 milioni prevista dal terzo comma del medesimo art. 25 per gli anni stessi.

Art. 6.

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto-legge per l'anno 1967 si provvede con le disponibilità derivanti dalle riduzioni disposte con i precedenti articoli 4 e 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO — TAVIANI — PIERACCINI — RESTIVO — MANCINI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967*
*Atti del Governo, registro n.* 211, *foglio n.* 26. — GRECO

DECRETO-LEGGE 8 maggio 1967, n. **247**.

**Provvedimenti straordinari per la profilassi della peste suina classica e della peste suina africana.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Considerato che è in corso nella regione del Lazio e più precisamente nell'agro romano una epizoozia di peste suina africana, già diffusasi anche in altre Regioni, che, pur non rappresentando alcun pericolo per la salute pubblica, è eccezionalmente grave per l'economia degli allevamenti suini tanto da doversi considerare una calamità nazionale;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare norme che consentano l'attuazione degli interventi necessari per fronteggiare e risolvere la situazione di emergenza che si è venuta a determinare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la sanità di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste, per il bilancio, per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

Per le esigenze della profilassi della epizoozia di peste suina classica e africana, manifestatasi nella primavera dell'anno 1967, si applicano le disposizioni del presente decreto.

Alle malattie indicate al secondo comma dell'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quale risulta modificato dall'art. 1 della legge 24 febbraio 1965, n. 108, e aggiunta la peste suina classica.

Per l'abbattimento dei suini infetti o sospetti di infezione o di contaminazione di peste suina classica o di peste suina africana, l'indennità di abbattimento è stabilita nella misura da lire seimila a lire ventiquattromila a capo.

L'importo dell'indennità è per i tre quarti a carico dello Stato e per un quarto a carico della Provincia.

Le disposizioni previste dai precedenti terzo e quarto comma si applicano anche per gli abbattimenti effettuati prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a partire dal 18 marzo 1967.

Art. 2.

Il Ministro per la sanità stabilisce le modalità e i tempi dell'abbattimento dei suini, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica delle malattie.

Il veterinario provinciale provvede alla emanazione del decreto di abbattimento e di distruzione degli animali di cui all'art. 1 e con lo stesso provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura della indennità calcolata per ciascun animale. Il provvedimento del veterinario provinciale è definitivo.

Per le esigenze della profilassi delle malattie previste dall'art. 1, il veterinario provinciale può disporre con ordinanza, per il tempo strettamente necessario, che la produzione degli stabilimenti per la lavorazione delle carni dei suini, di cui non sia ordinato l'abbattimento, situati nelle zone dichiarate infette o di protezione ai sensi degli articoli 11 e 13 del regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, sia limitata ai prodotti cotti. Con la stessa ordinanza il veterinario provinciale può altresì stabilire che venga data la precedenza alla macellazione dei predetti animali provenienti dagli allevamenti situati nelle suddette zone, per i quali sarà consentita l'utilizzazione delle carni secondo le norme determinate dal Ministro per la sanità.

Art. 3.

Il Ministro per la sanità può, con propria ordinanza, disporre la vaccinazione obbligatoria dei suini contro la peste suina classica.

A tale scopo il Ministero della sanità può procedere all'acquisto, anche a trattativa privata, dei presidi immunizzanti necessari, la cui distribuzione dovrà avvenire gratuitamente tramite i veterinari provinciali.

La vaccinazione è effettuata da veterinari autorizzati dal veterinario provinciale, e i relativi compensi professionali sono a carico dei privati in base a tariffe stabilite dai veterinari provinciali.

Il Ministro per la sanità può disporre che la distribuzione di siero, di vaccini e di virus per interventi profilattici o curativi per la peste suina classica, anche quando l'uso di tali prodotti non sia reso obbligatorio, sia fatta direttamente dagli istituti produttori agli uffici veterinari provinciali i quali ne curano l'impiego sotto la loro vigilanza.

Art. 4.

E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni per provvedere all'acquisto dei presidi immunizzanti della peste suina classica di cui all'art. 3. Tale somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967.

Per il pagamento delle quote a carico dello Stato delle indennità di cui al precedente art. 1, nello stato di previsione di cui al precedente comma è stanziata, in aggiunta alla somma di lire 500 milioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1967, n. 235, l'ulteriore somma di lire 1300 milioni.

Art. 5.

I veterinari provinciali sono autorizzati a corrispondere le indennità di abbattimento previste dall'art. 1 con ordinativi tratti su aperture di credito che il Ministro per la sanità potrà emettere senza limiti di importo, in deroga al disposto di cui all'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, modificato dalla legge 2 marzo 1963, n. 386.

Art. 6.

Per i contratti predisposti per l'applicazione del presente decreto i limiti di spesa fissati dagli articoli 5 e 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, oltre i quali è prescritto il parere del Consiglio di Stato, sono quadruplicati.

Art. 7.

Le somme indicate nel precedente art. 4, eventualmente non impegnate nell'esercizio finanziario in corso, potranno essere utilizzate nell'esercizio successivo.

Art. 8.

All'onere di lire 1600 milioni derivante dall'attuazione del presente decreto verrà fatto fronte con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

I contributi erogati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in applicazione delle vigenti leggi per lo acquisto di bestiame, possono essere corrisposti fino alla misura massima del 70 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di riproduttori suini e del 40 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di magroni e lattonzoli, in sostituzione di quelli abbattuti per ordine dell'autorità sanitaria ai fini della profilassi della peste suina classica e africana nel corso del 1967.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi anche in deroga ai criteri di priorità stabiliti dalle leggi in vigore nonchè ai criteri generali e alle direttive regionali per l'attuazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1967

SARAGAT

MORO — MARIOTTI — RESTIVO — PIERACCINI — COLOMBO — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1967*
*Atti del Governo, registro n. 211, foglio n. 25.* — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 febbraio 1967.

**Determinazione della spesa a carico dello Stato per la erogazione delle provvidenze previste dall'art. 56 del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell'acciaio a favore dei lavoratori licenziati dalle aziende carbo-siderurgiche Cravetto, Ernesto Preo & Figli e Sant'Eustacchio.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, numero 766;

Vista la modifica dell'art. 56 del Trattato stesso approvata il 29 marzo 1960 e pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee n. 33 del 16 maggio 1960;

Vista la legge 5 novembre 1964, n. 1172, contenente norme per l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti per far fronte agli impegni di carattere finanziario derivanti dall'applicazione dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio;

Visto l'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità europea del carbone e dell'acciaio per l'applicazione del suddetto art. 56 firmato a Roma l'11 giugno 1965;

Viste le note n. VI-66/6656, n. VI-66/8747 e numero VI-66/10407, rispettivamente del 22 luglio 1966, del 2 dicembre 1966 e del 16 dicembre 1966, con le quali l'Alta Autorità comunica al Governo italiano di assumere a suo carico il 50% delle somme occorrenti per l'erogazione delle provvidenze di cui al suddetto art. 56 a favore dei lavoratori dipendenti rispettivamente dalla Società Acciaierie Ferriere Trafilerie Cravetto, presso lo stabilimento di Settimo Torinese in provincia di Torino, dalla Società Ernesto Preo & Figli, presso lo stabilimento di San Vito al Tagliamento in provincia di Udine e dalla Società Stabilimenti di Sant'Eustacchio, presso lo stabilimento di Brescia;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per le partecipazioni statali;

Decreta:

Art. 1.

Il personale licenziato dalla Società Acciaierie Ferriere Trafilerie Cravetto, dalla Società Ferriera Ernesto Preo & Figli e dalla Società Stabilimenti di Sant'Eustacchio di cui alle premesse del presente decreto è ammesso a fruire delle provvidenze indicate nella lettera *b*), paragrafo 2, dell'art. 56 del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, firmato a Parigi il 18 aprile 1951 e ratificato con legge 25 giugno 1952, n. 766, nei limiti ed alle condizioni stabiliti dall'Accordo tra il Governo italiano e l'Alta Autorità della Comunità stessa firmato a Roma l'11 giugno 1965 e di cui al preambolo.

Art. 2.

La spesa per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo precedente è prevista nella misura di lire 400 milioni. La metà a carico dello Stato italiano, pari a lire 200 milioni, sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi dell'art. 1 della legge 5 novembre 1964, n. 1172.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1967

SARAGAT

BOSCO — COLOMBO — ANDREOTTI — BO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1967*
*Registro n. 5 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 149*

**(4947)**

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1967.

**Concessioni di temporanea importazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE
D'INTESA CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il testo delle disposizioni sulle importazioni ed esportazioni temporanee, approvate con il decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive modificazioni ed aggiunte;

Visto il regio decreto 6 aprile 1922, n. 547, che approva il regolamento relativo;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209, convertito, con modifiche, nella legge 11 aprile 1938, n. 709, che modifica la procedura per le concessioni di importazione ed esportazione temporanea;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 5 ottobre 1966;

Visto il parere favorevole espresso dal Comitato consultivo per le importazioni ed esportazioni temporanee nella seduta del 17 gennaio 1967;

Ricorrendo le condizioni previste dall'art. 1, comma secondo, del regio decreto-legge 27 ottobre 1937, numero 2209, convertito nella legge 11 aprile 1938, n. 709, per la urgente necessità della nostra industria di disporre delle materie prime indicate nel dispositivo;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogata, fino alla data controindicata, senza soluzione di continuità con quelle venute a scadere, la validità delle seguenti concessioni di temporanea importazione, prorogate per ultimo con il decreto ministeriale 1° agosto 1966:

| CONCESSIONE DA PROROGARE | Data di decorrenza della proroga accordata | Data di scadenza della concessione |
|---|---|---|
| 1. Acquaviti di vino, per la preparazione di vini marsala prodotti nella zona delimitata dalla legge 4 novembre 1950, numero 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1967) | 3 febbraio 1967 | 2 agosto 1967 |
| 2. Anelli e pattini reggispinta in grafite, per essere montati su autovetture (con validità fino al 26 febbraio 1967) | 27 febbraio 1967 | 26 agosto 1967 |
| 3. Bozzoli doppi, bozzoli scarti e bozzoli realini, per essere trasformati in filati di doppio e riesportati sotto forma di filati di doppio o di tessuti di filati di doppio (con validità fino al 26 febbraio 1967) | 27 febbraio 1967 | 26 agosto 1967 |
| 4. Carbone coke, per essere impiegato quale elemento costitutivo nella fabbricazione di carburo di calcio e di calciocianamide (con validità fino al 10 febbraio 1967) | 11 febbraio 1967 | 10 agosto 1967 |
| 5. Carta di pura cellulosa, per il rivestimento di cavi elettrici e di conduttori elettrici (con validità fino all'11 febbraio 1967) | 12 febbraio 1967 | 11 agosto 1967 |
| 6. Cartoncino pressato, per la fabbricazione di carte da giuoco (con validità fino al 10 febbraio 1967) | 11 febbraio 1967 | 10 agosto 1967 |
| 7. Cascami di seta, per essere macerati, pettinati e/o filati (con validità fino al 26 febbraio 1967) | 27 febbraio 1967 | 26 agosto 1967 |
| 8. Cloruro di etilene, per la produzione di etilfluido miscela al piombo tetraetile (con validità fino al 28 febbraio 1967) | 1° marzo 1967 | 31 agosto 1967 |
| 9. Eptano (solvente), per essere impiegato nella fabbricazione di coperture, camere d'aria ed articoli vari di gomma (con validità fino al 10 febbraio 1967) | 11 febbraio 1967 | 10 agosto 1967 |
| 10. Etere solforico, per la produzione di polvere di lancio alla nitrocellulosa da riesportare anche se contenuta in munizioni (con validità fino al 2 febbraio 1967) | 3 febbraio 1967 | 2 agosto 1967 |
| 11. Fibre sintetiche e/o artificiali, per essere sottoposte a pettinatura (con validità fino all'8 febbraio 1967) | 9 febbraio 1967 | 8 agosto 1967 |
| 12. Filati di lana mohair, per la fabbricazione di tessuti (con validità fino al 28 febbraio 1967) | 1° marzo 1967 | 31 agosto 1967 |
| 13. Funghi secchi, per essere selezionati, sterilizzati, confezionati (con validità fino al 28 febbraio 1967) | 1° marzo 1967 | 31 agosto 1967 |
| 14. Ghisa in pani, ferro-cromo e nichelio in pani, gocce e bricchette, per la fabbricazione di lamiere e nastri di acciaio speciale (con validità fino al 9 febbraio 1967) | 10 febbraio 1967 | 9 agosto 1967 |
| 15. Lavori di materie plastiche (pagliette), per la fabbricazione e decorazione di berretti, borse ed altri articoli da esportare (con validità fino al 17 febbraio 1967) | 18 febbraio 1967 | 17 agosto 1967 |
| 16. Macchine ed apparecchi, per essere sottoposti a lavorazione di trasformazione e modificazione (con validità fino al 27 febbraio 1967) | 28 febbraio 1967 | 27 agosto 1967 |
| 17. Pelli greggie, non buone da pellicceria, per essere gropponate, per essere conciate e per essere conciate e rifinite e quindi riesportate anche sotto forma di gropponi o di frassame (con validità fino al 3 febbraio 1967) | 4 febbraio 1967 | 3 agosto 1967 |
| 18. Polvere di zinco, per la fabbricazione di litopone (con validità fino al 10 febbraio 1967) | 11 febbraio 1967 | 10 agosto 1967 |
| 19. Radici di liquirizia per la produzione di estratti di liquirizia in pani, in biglie ed in polvere, nonchè di pastigliati (con validità fino al 17 febbraio 1967) | 18 febbraio 1967 | 17 agosto 1967 |
| 20. Rhum, per l'aromatizzazione dei vini marsala speciali previsti dalla legge 4 novembre 1950, n. 1069 (con validità fino al 2 febbraio 1967) | 3 febbraio 1967 | 2 agosto 1967 |
| 21. Seta tratta greggia, bianca o gialla, e seta toussah, per la produzione di tessuti, calze, veli da buratti, manufatti, oggetti cuciti, confezioni, ecc. (con validità fino al 26 febbraio 1967) | 27 febbraio 1967 | 26 agosto 1967 |
| 22. Tessuti gommati, per la fabbricazione di guarnizioni per carde (scardassi) (con validità fino al 2 febbraio 1967) | 3 febbraio 1967 | 2 agosto 1967 |
| 23. Tubi flessibili di cartone, fortemente pressato, ondulato ed impregnato di sostanze bituminose, per mandata d'aria di riscaldamento nell'interno di autoveicoli in esportazione (con validità fino al 28 febbraio 1967) | 1° marzo 1967 | 31 agosto 1967 |
| 24. Vetri di occhialeria e da ottica, greggi, per essere lavorati e riesportati su montature da occhiali da protezione e da sole (con validità fino al 10 febbraio 1967) | 11 febbraio 1967 | 10 agosto 1967 |

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1967

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

(4358)

DECRETO MINISTERIALE 11 febbraio 1967.

**Indicazione dell'incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati alla esportazione soggetti alla disciplina del marchio nazionale.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E
IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il decreto ministeriale 8 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 27 settembre 1966, portante norme sull'indicazione dell'incidenza della tara espressa in percentuale sul peso lordo sugli imballaggi di prodotti ortofrutticoli ed agrumari destinati alla esportazione soggetti alla disciplina del marchio nazionale;

Ritenuta la necessità di modificare il decreto predetto per consentire l'indicazione del peso netto come equivalente e sostitutiva di quella della tara massima in esso prevista;

Sentito l'Istituto nazionale per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 1 del decreto ministeriale 8 luglio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 27 settembre 1966 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« In luogo dell'indicazione della tara massima espressa in percentuale, è consentita l'indicazione della dicitura seguente:

Peso netto alla partenza kg. . . . . .; in questi casi la tara può essere anche maggiore di quella massima stabilita dalle relative norme.

Il peso netto accertato deve corrispondere a quello indicato.

Restano ferme, in ogni caso, tutte le altre prescrizioni contenute nelle norme che disciplinano l'uso degli imballaggi ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 2 del decreto predetto è sostituito dal seguente:

« Le indicazioni di cui al precedente articolo dovranno essere apposte, unitamente a tutte le altre d'obbligo, con caratteri indelebili e chiaramente leggibili ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 11 febbraio 1967

*Il Ministro per il commercio con l'estero*
TOLLOY

*Il Ministro per l'agricoltura e foreste*
RESTIVO

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ANDREOTTI

*Il Ministro per le finanze*
PRETI

*Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile*
SCALFARO

(4896)

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1967.

**Proroga del termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.).**

IL MINISTRO PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Visti i propri decreti 19 dicembre 1958, 18 marzo 1961, 12 dicembre 1961, 16 novembre 1962, 8 giugno 1963, 2 gennaio 1964, 7 luglio 1964, 31 marzo 1965, 13 gennaio 1966, 22 luglio 1966 e 28 dicembre 1966, con i quali vennero fissati e prorogati i termini per la chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.);

Considerata la necessità di prorogare ulteriormente il termine del 31 marzo 1967, fissato con decreto ministeriale 28 dicembre 1966, non essendo stato possibile chiudere la liquidazione a causa di una pendenza non ancora risolta alla scadenza del predetto termine;

Visto l'art. 1 della legge 7 febbraio 1956, n. 45;

Visto l'art. 2, secondo comma, della citata legge 7 febbraio 1956, n. 45, concernente l'obbligo da parte del Comitato di liquidazione di presentare, a chiusura della gestione, il rendiconto di tutta la sua attività;

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Decreta:

Ferma restando ogni altra disposizione fissata col decreto ministeriale 16 novembre 1962, di cui in premessa, il termine di chiusura della liquidazione del Fondo per il finanziamento dell'industria meccanica (F.I.M.) è prorogato al 31 marzo 1968. Entro lo stesso termine il Comitato di liquidazione è tenuto a presentare il rendiconto della sua attività.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 5 aprile 1967

*Il Ministro*: Bo

*Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1967*
*Registro n. 4 Partecipazioni statali, foglio n. 382*

(4808)

DECRETO MINISTERIALE 6 aprile 1967.

**Condizioni per la vendita al pubblico dei prodotti immunizzanti contro la peste suina.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Ritenuta l'opportunità di sottoporre la vendita al pubblico dei prodotti immunizzanti contro la peste suina all'obbligo della presentazione di ricetta veterinaria da rinnovarsi di volta in volta e da trattenersi dal farmacista;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 124 e 167 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto ministeriale 15 luglio 1965 che approva l'elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica rinnovata volta per volta e da trattenersi dal farmacista anche quando detti prodotti fanno parte di medicamenti composti o di specialità medicinali;

Decreta:

Art. 1.

La vendita al pubblico dei prodotti immunizzanti contro la peste suina è subordinata a presentazione di ricetta veterinaria da rinnovarsi di volta in volta e da trattenersi dal farmacista. I veterinari che prescrivono le suddette preparazioni debbono indicare chiaramente nelle ricette, da scriversi con mezzo indelebile, il cognome, nome e domicilio del proprietario dell'animale cui il prodotto deve essere somministrato; segnarvi in lettere la dose e l'indicazione del modo di somministrazione o di applicazione nei riguardi del mezzo e del tempo; apporvi la data e la firma.

I prodotti di cui sopra vanno inseriti nella tabella 5 della VII edizione della Farmacopea ufficiale approvata con decreto ministeriale 28 luglio 1965.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà comunicato, per l'esecuzione, ai veterinari provinciali e alla Federazione nazionale degli Ordini dei farmacisti.

Roma, addì 6 aprile 1967

*Il Ministro*: MARIOTTI

(4957)

---

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1967.

**Direttive per l'applicazione della legge 27 ottobre 1966, n. 910, nella Regione dell'Emilia-Romagna.**

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 3 febbraio 1967, con cui sono stati stabiliti i criteri generali per l'applicazione della citata legge;

Vista la legge 26 maggio 1965, n. 590, e le modalità stabilite per la sua applicazione;

Considerata la necessità di determinare, ai sensi dell'art. 38 della ripetuta legge 27 ottobre 1966, n. 910, le direttive per attuare in ciascuna Regione gli interventi di cui al titolo I, articoli 5, 6 e 7, ed ai titoli II, III, IV, V e VI della legge medesima al fine di realizzare la piena aderenza dei programmi e delle iniziative alle esigenze e prospettive di sviluppo che si manifestano a livello territoriale, indicando anche gli obiettivi generali dell'azione pubblica e le linee programmatiche secondo cui questa dovrà attuarsi in relazione alle diverse condizioni ambientali, anche distintamente per territori aventi omogenee caratteristiche ecologiche ed economico-agrarie;

Sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, e consultato il Comitato regionale per la programmazione economica dell'Emilia-Romagna;

Decreta:

Nella Regione dell'Emilia-Romagna gli interventi previsti dal titolo I, articoli 5, 6 e 7, e dai titoli II, III, IV, V e VI della legge 27 ottobre 1966, n. 910, saranno attuati con l'osservanza delle seguenti direttive:

EMILIA-ROMAGNA

Nella Regione dell'Emilia-Romagna, avuto riguardo al contesto fisico e socio-economico in cui si attua l'attività agricola e forestale, sono configurabili i seguenti territori, ciascuno dei quali presenta caratteristiche proprie, in termini di attualità e di prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Pianura irrigua a prevalente indirizzo zootecnico per la produzione del latte* (1)

Comprende i terreni prevalentemente di piano - esclusi quelli costituenti il terzo territorio - delle provincie di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena e la parte della pianura bolognese in sinistra Reno, per una superficie di circa 411.000 Ha.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei seguenti comuni: Besenzone, Cadeo, Calendasco, Caorso, Castelvetro Piacentino, Cortemaggiore, Fiorenzuola d'Arda, Gossolengo, Gragnano Trebbiense, Monticelli d'Ongina, Piacenza, Podenzano, Pontenure, Rottofreno, S. Pietro in Cerro, Sarmato, Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza; Busseto, Collecchio, Colorno, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Mezzani, Montechiarugolo, Parma, Polesine Parmense, Roccabianca, S. Secondo Parmense, Sissa, Soragna, Sorbolo, Torrile, Trecasali, Zibello, in provincia di Parma; Bagnolo in Piano, Boretto, Bibbiano, Brescello, Cadelbosco di Sopra, Campagnola, Campegine, Castelnuovo di Sotto, Cavriago, Correggio, Fabbrico, Gattatico, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Montecchio, Novellara, Poviglio, Reggio-Emilia, Reggiolo, Rio Saliceto, Rolo, Rubiera, S. Ilario d'Enza, S. Martino in Rio, in provincia di Reggio-Emilia; Sassuolo, Vignola, Spilamberto, S. Cesario, Modena, Castelnuovo Rangone, Formigine, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, Campogalliano, Soliera, Bastiglia, Bomporto, Carpi, Cavezzo, S. Prospero, Medolla, Camposanto in provincia di Modena; Anzola Emilia, Bazzano, Calderara di Reno, Crespellano, Crevalcore, S. Agata Bolognese, S. Giovanni in Persiceto, Sala Bolognese, in provincia di Bologna.

---

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT nn. 5 e 6 della provincia di Piacenza; nn. 5 e 6 e parte della n. 4 e della n. 3 della provincia di Parma; nn. 4 e 5 della provincia di Reggio Emilia; nn. 5, 6 e parte della n. 4 e della n. 3 della provincia di Modena; n. 6 e parte della n. 4 della provincia di Bologna.

2° *Territorio. — Pianura asciutta a prevalente indirizzo frutticolo* (1)

Comprende i terreni prevalentemente di piano - esclusi quelli costituenti il terzo territorio - delle provincie di Ferrara, Ravenna, Forlì e la parte della pianura bolognese in destra del Reno, per una superficie di circa 497.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei seguenti comuni: Castello d'Argile, Pieve di Cento, Galliera, S. Pietro in Casale, S. Giorgio di Piano, Bentivoglio, Malalbergo, Baricella, Minerbio, Budrio, Molinella, Castel Guelfo, Dozza, Imola, Mordano, in provincia di Bologna; Cento, Bondeno, S. Agostino, Vigarano Mainarda, Mirabello, Ferrara, Poggiorenatico, Argenta, Portomaggiore, Voghera, Masi Torello, Copparo, Formignana, Tresigallo, Migliarino, Migliaro, in provincia di Ferrara; Bagnara di Romagna, Castelbolognese, Cotignola, Faenza, Russi, Solarolo, Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Fusignano, Lugo, Massalombarda, Ravenna, S. Agata sul Santerno, in provincia di Ravenna; Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Longiano, Bellaria, Cattolica, Cesenatico, Gatteo, Misano, Riccione, Rimini, S. Giovanni in Marignano, S. Mauro Pascoli, S. Arcangelo di Romagna, Savignano, in provincia di Forlì.

3° *Territorio. — Pianura anomala a prevalente indirizzo cerealicolo-zootecnico* (2)

Comprende le « terre della Bassa » e le terre anomale, generalmente asciutte, della parte nord-orientale della Regione, per una superficie di circa 190.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei seguenti comuni: Novi, Concordia, S. Possidonio, Mirandola, S. Felice sul Panaro, Finale Emilia, in provincia di Modena; Bologna, Castelmaggiore, Granarolo Emilia, Argelato, Castenaso, Medicina, in provincia di Bologna; Berra, Ro Ferrarese, Iolanda di Savoia, Massafiscaglia, Ostellato, Codigoro, Lagosanto, Comacchio, Mesola, Goro, in provincia di Ferrara.

4° *Territorio. — Collina* (3)

Comprende le zone collinari, ad eccezione di quelle più basse, dei fondo-valle e dell'alta collina, per una superficie di circa 397.000 ettari.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei seguenti comuni: Agazzano, Borgonovo Val Tidone, Caminata, Castel S. Giovanni, Gazzola, Nibbiano, Pianello Val Tidone, Piozzano, Travo, Ziano Piacentino, Alseno, Carpaneto Piacentino, Castello Arquato, Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Ponte dell'Olio, Rivergaro, S. Giorgio Piacentino, Vernasca, Vigolzone, in provincia di Piacenza; Medesano, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme, Varano Melegari, Felino, Fornovo Taro, Larghirano, Lesignano Bagni, Neviano Arduini, Sala Baganza, Terenzo, Traversetolo, in provincia di Parma; Fiorano, Maranello, Castelvetro, Savignano sul Panaro; Albinea, Casalgrande, Castellarano, Quattro Castella, S. Polo d'Enza, Scandiano, Vezzano sul Crostolo, in provincia di Reggio Emilia; Monteveglio, Castello di Serravalle, Savigno, Monte S. Pietro, Marzabotto, Sasso Marconi, Zola Predosa, Casalecchio di Reno, Pianoro, S. Lazzaro di Savena, Ozzano Emilia, Castel S. Pietro, Casalfiumanese, Borgo Tossignano, Fontanelice, in provincia di Bologna; Brisighella, Casola Val Senio, Riolo Terme in provincia di Ravenna; Castrocaro e Terra del Sole, Meldola, Borghi, Montiano, Poggio Berni, Roncofreddo, Torriana, Verucchio, Coriano, Gemmano, Mondaino, Montecolombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano, Saludecio, San Clemente, in provincia di Forlì.

5° *Territorio. — Montagna* (1)

Comprende tutta la montagna e l'alta collina, per una superficie di Ha. 718.000 circa.

Fanno parte del territorio le circoscrizioni dei seguenti comuni: Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Pecorara, Zerba, Bettola, Farini d'Olmo, Ferriere, Morfasso, in provincia di Piacenza; Bardi, Albareto, Bedonia, Bore, Borgo Val di Taro, Compiano, Solignano, Tornolo, Valmozzola, Varsi, Berceto, Calestano, Corniglio, Monchio delle Corti, Palanzano, Tizzano Val Parma, in provincia di Parma; Busana, Carpineti, Castelnuovo Monti, Collagna, Ligonchio, Ramiseto, Toano, Vetto d'Enza, Baiso, Casina, Ciano d'Enza, Viano, Villaminozzo, in provincia di Reggio Emilia; Frassinoro, Montefiorino, Polinago, Palagano, Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Pavullo, Pieve Pelago, Rio Lunato, Sestola, Zocca, Guiglia, Marano, Prignano, Serramazzoni, in provincia di Modena; Lizzano in Belvedere, Porretta Terme, Granaglione, Gaggio Montano, Castel di Casio, Castel d'Aiano, Vergato, Grizzana, Camugnano, Castiglione dei Pepoli, S. Benedetto Val di Sambro, Monzuno, Loiano, Monghidoro, Monterenzlo, Castel del Rio, in provincia di Bologna; Bagno di Romagna, Portico e S. Benedetto, Premilcuore, Santa Sofia, Verghereto, Mercato Saraceno, Civitella, Dovadola, Galeata, Modigliana, Rocca S. Casciano, Sarsina, Tredozio, Sogliano, Predappio, in provincia di Forlì.

### LINEE DI SVILUPPO DEI TERRITORI

In relazione ai fattori che maggiormente caratterizzano i suindicati territori, alle tendenze in essi manifestatesi e, più in genere, agli obiettivi perseguiti dalla politica agraria, si reputano congeniali e meritevoli di essere assecondate le seguenti prospettive di sviluppo.

1° *Territorio. — Pianura irrigua a prevalente indirizzo zootecnico.*

La buona fertilità dei terreni, la notevole estensione della superficie irrigua, la possibilità di ottenere elevate quantità di foraggi, hanno dato luogo ad una efficiente agricoltura che ha il punto di maggiore forza nella zootecnia imperniata sui bovini da latte e, se-

---

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT: in parte la n. 5, la n. 7 e la n. 8 della provincia di Bologna; la n. 1 e parte della n. 2 e della n. 3 della provincia di Ferrara; nn. 2, 3 e 4 della provincia di Ravenna; nn. 5 e 6 della provincia di Forlì.

(2) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT: in parte la n. 4 della provincia di Modena; in parte la n. 3, la n. 7 e la n. 8 della provincia di Bologna; in parte la n. 2 e la n. 3 della provincia di Ferrara.

(3) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT: nn. 3 e 4 della provincia di Piacenza; in parte la n. 3 e la n. 4 della provincia di Parma; in parte la n. 3 di Reggio Emilia; in parte la n. 3 di Modena; in parte la n. 3, n. 4 e la n. 5 della provincia di Bologna, la n. 1 della provincia di Ravenna; n. 4 e parte della n. 2 e n. 3 della provincia di Forlì.

(1) Sono interessate le regioni agrarie ISTAT: nn. 1 e 2 della provincia di Piacenza; nn. 1 e 2 e parte della n. 4 della provincia di Parma; nn. 1 e 2 e parte della n. 3 della provincia di Reggio Emilia; nn. 1 e 2 e parte della n. 3 della provincia di Modena; nn. 1 e 2 e parte della n. 4 e n. 5 della provincia di Bologna; n. 1 e parte della n. 2 della provincia di Forlì.

condariamente, sull'allevamento suinicolo. Nel settore zootecnico, in fase di notevole evoluzione, si individuano appunto le maggiori prospettive di sviluppo.

Non mancano, peraltro, possibilità di ulteriore affermazione per quanto riguarda talune coltivazioni sarchiate, come la barbabietola e il pomodoro, le ortive per la industria conserviera e per cereali, fra i quali il frumento assume notevole importanza; tali coltivazioni, del resto, hanno già un peso rilevante sull'economia del territorio.

Nè sono da trascurare i vantaggi che possono derivare da un miglioramento delle colture arboree, fra le quali assume particolare rilevanza la vite che, per le produzioni di vini pregiati, offre importanti prospettive.

Da un'agricoltura siffatta, la cui evoluzione sta ad attestare la capacità e lo spirito di intraprendenza degli operatori, si possono attendere, in definitiva, ulteriori rilevanti risultati impostati — oltre che sullo estendimento delle reti irrigue dal quale potranno trarre vantaggio le coltivazioni foraggere e, quindi, gli allevamenti — su una più efficiente meccanizzazione e, infine, su una migliore organizzazione di mercato dei produttori.

2° *Territorio. — Pianura asciutta a prevalente indirizzo frutticolo.*

E' la classica zona dell'albero da frutta, pur se in essa sono presenti numerose altre produzioni.

Nel territori si sono avuti negli ultimi tempi due orientamenti prevalenti. Il primo riguarda le aree dove la frutticoltura ha registrato uno sviluppo eccezionalmente rapido e tumultuoso, tanto da rappresentare in certi casi indirizzo addirittura esclusivo. Il secondo interessa le zone nelle quali si è venuto configurando un tipo di agricoltura che, pur dando alla frutticoltura ed alla viticoltura notevole rilevanza, lascia un posto pur sempre di primo piano ai cereali, alle sarchiate ed alle foraggere: queste ultime soprattutto utilizzate per l'allevamento di bestiame da carne, per la produzione del classico vitellone romagnolo.

Pur essendo i problemi diversi nelle due aree considerate, lo sviluppo dell'intero territorio — ove invero si sono conseguiti in tempi relativamente brevi importanti risultati — dipende essenzialmente dal riordino del settore frutticolo inteso nel senso più lato ed incisivo.

In particolare, nelle zone ove la frutticoltura ha pressocchè il carattere di monocoltura, in cui le implicazioni di ordine socio-economico consigliano estrema cautela nell'azione da svolgere, si tratta di affrontare decisamente il problema relativo all'adeguamento varietale delle pomacee. Nelle zone, invece, dove le colture arboree trovano più adeguato equilibrio quanti-qualitativo, si pone la necessità prioritaria di controllare la situazione allo scopo soprattutto di scoraggiare ulteriori investimenti di pomacee, ed in particolare del melo, nel mentre anche qui dovrà provvedersi agli indilazionabili adeguamenti varietali.

D'altro canto, la realtà che si e andata delineando negli anni passati consiglia di tenere nella dovuta considerazione altre produzioni per le quali si prospetta la possibilità di una cauta espansione e tra le quali si evidenziano le coltivazioni ortive e quelle da seme.

La stessa attività zootecnica, appoggiata fra l'altro sulle possibilità foraggere consentite dalla disponibilità di acqua irrigua, si presenta come valida componente di sviluppo territoriale, soprattutto ove il settore si dia una configurazione diversa per quanto riguarda l'ampiezza degli allevamenti. Deve tendersi, cioè, alla istituzione di stalle dimensionalmente atte a utilizzare in termini di effettiva economicità sia le unità lavorative impiegate, sia le possibilità offerte dalla meccanizzazione. Obiettivo, questo, da perseguire anche attraverso forme associate quando diano adeguate garanzie sul piano tecnico ed organizzativo.

Per le colture cerealicole e industriali, positive prospettive sono legate allo sviluppo totale della meccanizzazione.

3° *Territorio. — Pianura anomala a prevalente indirizzo cerealicolo-zootecnico.*

Considerato nel suo complesso, il territorio comprende terreni di natura diversa, fortemente argillosi o prevalentemente sabbiosi, o terbosi, cuorosi e salsi, di bonifica più o meno recente, in aree fra loro non contigue.

Gli ordinamenti produttivi si incentrano sulle colture del grano, della barbabietola da zucchero e del riso (nella parte orientale), della medica, nonchè su talune sarchiate minori.

Le possibilità evolutive del territorio dipendono in larga parte dal maggior vigore che si riuscirà ad imprimere all'esercizio zootecnico. La spinta produttiva degli allevamenti risulterà tanto più incisiva quanto più si sapranno utilizzare le risorse idriche, presenti in talune zone in misura veramente cospicua, sì da dar vita ad una moderna foraggicoltura, che potrà anche avvantaggiarsi delle possibilità offerte dai mezzi meccanici.

Nella fascia litoranea, composta da terreni sabbiosi di buona fertilità e per gran parte irrigabili, potrà anche svilupparsi una orticoltura da pieno campo che, se ben organizzata sul piano della commercializzazione, consentirà di elevare sensibilmente la redditività di quei terreni. Un apprezzabile apporto, anche se relativamente più modesto, può essere assicurato dal miglioramento delle altre colture tradizionali.

4° *Territorio. — Collina.*

Avuto riguardo alla struttura fondiaria ed alla dinamica delle forze di lavoro del territorio, nonchè alla natura e giacitura dei terreni, le possibilità di sviluppo si possono configurare in una agricoltura a carattere prevalentemente cerealicolo-foraggero.

Al fine di concretizzare tali prospettive, occorre puntare contemporaneamente sull'aggiornamento degli ordinamenti colturali e su di una opportuna revisione delle strutture.

Per quanto concerne l'aspetto produttivo, le maggiori possibilità consistono nel rafforzare il potenziale economico del settore zootecnico, utilizzando in forme più convenienti le risorse dell'ambiente. Si tratta, in effetti, di passare dagli attuali ordinamenti ad altri nei quali le colture da foraggio assumano più spiccata incisività, in modo da poter sostenere maggiori consistenze di bestiame.

Utile funzione può svolgere, in tal senso, la destinazione dei terreni marginali e di elevata pendenza, oggi abbandonati o scarsamente coltivati, al prato-pascolo o al pascolo permanente. Si otterrebbe così un ul-

teriore consolidamento nel territorio di forze di lavoro, e al tempo stesso sarebbero evitati o contenuti dannosi fenomeni di erosione e di degradamento dei terreni.

E' da aggiungere che le particolari condizioni pedoclimatiche che si riscontrano nelle diverse aree comprese nel territorio offrono anche altre possibilità le quali, opportunamente valorizzate, sono in grado di contribuire in modo apprezzabile al globale sviluppo dell'economia agricola locale. Cosicchè per numerose altre coltivazioni, in funzione delle diverse situazioni, si offrono prospettive di ulteriore affermazione; fra esse in particolare le ortensi (quale la patata), quelle da seme e quelle di tipo particolare, come le piante medicinali ed aromatiche.

5° *Territorio. — Montagna.*

In questo territorio si pone in evidenza la necessità di procedere verso il definitivo superamento della economia chiusa.

In tal senso, la più generale dinamica va esercitando una notevole pressione evolutiva che essenzialmente si traduce in un ridimensionamento demografico, nella estensivazione colturale e, soprattutto, nella progressiva lievitazione della polverizzata maglia aziendale; tuttavia gli effetti sinora conseguiti non hanno inciso sensibilmente sulle precedenti strutture, salvo che in limitate aree.

Di crescente interesse, d'altra parte, sono gli sviluppi delle attività extra agricole che concorrono a realizzare nuove fonti di reddito, per il passato condizionato dal solo settore primario.

Allo stato attuale si configurano quindi situazioni molto diverse: da oasi in cui le strutture stagnano nelle condizioni del passato ad una nuova realtà, invero prevalente, caratterizzata da inadeguato sviluppo aziendale accompagnato, però, da promettente reattività e sensibilità ai processi di rinnovamento.

D'altro lato, tale territorio, nella sua grande variabilità di altitudine, di pendenza, di esposizione, di qualità dei terreni, racchiude in concreto molteplici possibilità, passando dai boschi e pascoli dell'alta montagna alla larga varietà delle colture agricole di quella media e bassa, con caratteristiche sotto molti aspetti analoghe a quelle della collina ed, infine, alle condizioni della migliore collina e in parte anche della pianura, tipiche dei fondovalle interni.

In una situazione così complessa ed in evoluzione, lo sviluppo del territorio può avviarsi di pari passo al processo di estensivazione, in alta montagna perseguendo un indirizzo quasi esclusivamente silvo-pastorale e nella media e bassa montagna dando maggior rigore all'indirizzo agro-silvo-pastorale, con crescente prevalenza per il settore zootecnico. Indirizzi che traggono motivo dalle tendenze che vieppiù si manifestano, oltre che dalle possibilità offerte dall'ambiente. Avuto riguardo alla situazione evolutiva, non è da escludersi che altre possibilità convenga utilizzare nel futuro per i redditi aziendali.

### DIRETTIVE DI INTERVENTO

Al perseguimento degli obiettivi indicati concorreranno, ciascuno secondo i compiti di istituto ad esso propri, gli organismi ed Enti interessati allo sviluppo agricolo della Regione.

In particolare, l'ente di sviluppo potrà dare incisivo contributo nel sollecitare forme associate di produttori e nel promuovere ed assistere le azioni di linea prevalente, la realizzazione e l'esercizio delle opere pubbliche e l'assistenza agli investimenti aziendali esistenti.

Gli interventi saranno effettuati ai termini dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967, ed in particolare secondo le direttive seguenti, nell'obiettivo di perseguire, in una con la migliore efficienza dell'agricoltura della Regione, il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni agricole.

1° *Territorio. — Pianura irrigua a prevalente indirizzo zootecnico.*

Obiettivo fondamentale dell'azione pubblica è di promuovere un vasto processo di miglioramento e di potenziamento del patrimonio zootecnico. Ne consegue che gli interventi diretti a realizzare nel territorio siffatta finalità avranno carattere prioritario e si esplicheranno secondo criteri che — nell'ambito aziendale, e più ancora in quello territoriale — siano atti a realizzare soluzioni tra loro strettamente coordinate, tali da risolvere i relativi problemi nella loro globalità.

In tal senso, saranno opportunamente utilizzati i previsti incentivi contributivi e creditizi sia per migliorare lo standard qualitativo degli allevamenti, sia per potenziare la loro consistenza sia, infine, per razionalizzare sistemi e tecniche di allevamento.

Siffatta direttiva prioritaria sarà anche osservata nel settore della conservazione e trasformazione collettiva dei prodotti agricoli, nell'ambito del quale si rileva soprattutto l'esigenza di organismi ed impianti di secondo grado, specie per la stagionatura del formaggio tipico parmigiano-reggiano, onde valorizzare ulteriormente il prodotto e meglio regolarne l'offerta sul mercato.

Nel campo delle coltivazioni arboree, potrà essere agevolata la trasformazione di vigneti promiscui in vigneti specializzati, limitatamente alle zone delimitate ai fini della tutela delle denominazioni di origine.

Nel comparto delle erbacee, formerà oggetto di particolare considerazione la difesa fitosanitaria della coltura del pomodoro.

Contemporaneamente andranno realizzate le opere di bonifica indispensabili per un efficace processo di sviluppo, tra le quali assumono carattere preferenziale quelle relative all'estendimento, al completamento ed al potenziamento dell'irrigazione, in connessione con lo sviluppo dell'irrigazione aziendale.

2° *Territorio. — Pianura asciutta a prevalente indirizzo frutticolo.*

In questo territorio, come si è visto, problemi particolari che devono essere alla base dell'intervento pubblico sono il riassetto e l'adeguamento del settore frutticolo, da perseguire, soprattutto, con riferimento ad alcune zone, attraverso le diverse possibilità offerte.

Pertanto, sarà svolta una opportuna azione di orientamento e di incentivazione, utilizzando a tale ultimo scopo le specifiche agevolazioni di legge, per promuovere la riconversione produttiva degli impianti verso nuove e più idonee specie e varietà.

In questo quadro saranno altresì considerate le necessità connesse alla difesa fitosanitaria, con priorità per le iniziative riguardanti le coltivazioni del pesco e del ciliegio.

Potrà altresì essere favorita la viticoltura nelle zone delimitate, semprechè le iniziative siano rispondenti alle condizioni di legge.

Per la ripresa degli allevamenti, che dovrà puntare fondamentalmente al miglioramento delle razze esistenti anche attraverso la estensione dei controlli funzionali e favorendo la produzione di vitelle per la rimonta, saranno considerate con preferenza, nel quadro dei miglioramenti aziendali, le esigenze di ammodernamento degli impianti e delle attrezzature relative, favorendo particolarmente le iniziative intese alla stabulazione libera o semilibera.

Con le previste agevolazioni sarà promossa la diffusione della meccanizzazione, con particolare riguardo per l'istituzione di centri di meccanizzazione a carattere associativo e considerando anche l'apporto fornito a tale scopo dalle lavorazioni in conto terzi.

L'intervento pubblico sarà poi particolarmente incidente nel settore degli impianti collettivi di mercato attinenti al settore ortofrutticolo, in modo che il loro potenziale possa corrispondere alle effettive esigenze. A tale scopo saranno agevolati sia la costruzione di nuovi impianti che l'ampliamento di quelli esistenti, ai diversi livelli. In via subordinata si potrà agevolare anche la creazione di impianti enologici, con preferenza però agli adeguamenti di quelli già in funzione.

Per quanto attiene alla bonifica, saranno considerati nella loro importanza il ripristino di un conveniente franco di coltivazione, il completamento ed il potenziamento della rete irrigua nonchè la necessità di assicurare la difesa del territorio dai fiumi e dal mare.

3° *Territorio. — Pianura anomala a prevalente indirizzo cerealicolo.*

In corrispondenza alla preminente prospettiva di sviluppo di questo territorio collegata al potenziamento della zootecnia, è verso questo settore che, direttamente ed indirettamente, sarà in prevalenza rivolta l'azione pubblica, avendo peraltro riguardo anche alle altre possibilità che il territorio offre di positiva valorizzazione.

Gli interventi si porranno quindi, con preferenza, i seguenti obiettivi:

realizzazione e completamento delle opere di bonifica a carattere irriguo, difesa del territorio dai fiumi e dal mare, sistemazione idraulica dei terreni;

ammodernamento delle strutture aziendali tenendo in particolare considerazione le necessità connesse sia alla diffusione della pratica irrigua e alla sistemazione dei terreni, sia al potenziamento della zootecnia, soprattutto se le relative strutture vengono adattate per allevamenti semiliberi e per dar luogo ad allevamenti di dimensioni maggiori delle attuali;

miglioramento del patrimonio bovino, innalzandone il livello produttivo soprattutto attraverso i controlli funzionali ed il risanamento delle stalle;

intensificazione della meccanizzazione, sia di campagna che di stalla, al fine di dar luogo alle condizioni per realizzare una gestione valida sotto il profilo economico;

realizzazione di nuovi organismi associativi di mercato che abbiano a contribuire alla maggiore affermazione della zootecnia.

Nelle forme previste, interventi potranno essere concessi altresì per promuovere il miglioramento delle colture orticole da pieno campo, della barbabietola e del riso, sia per quanto riguarda impianti collettivi che si dimostrino idonei ad elevare i redditi agricoli, sia, per la barbabietola, attraverso la lotta antiparassitaria su basi organizzate.

4° *Territorio. — Collina.*

In correlazione con le caratteristiche vocazionali prevalenti nel territorio, saranno agevolate in linea generale iniziative tendenti al potenziamento della zootecnia, per determinare quei miglioramenti e quegli sviluppi cui il settore appare largamente suscettibile.

In modo particolare, l'azione statale si esplicherà a favore dell'allevamento bovino, indirizzato alla produzione del latte in tutte le aree in cui tale prodotto possa trovare un collocamento remunerativo, ed a quella del vitello da ristallo laddove la natura dei terreni e lo stato delle attrezzature suggeriscano di limitare a tale fase il ciclo dell'allevamento, da completare poi nelle sottostanti zone di pianura.

Nelle finalità perseguite rientrano, ovviamente, le iniziative intese all'acquisto di soggetti di razze idonee, nonchè quelle comunque dirette al miglioramento genetico del bestiame, anche attraverso incroci per ottenere soggetti che alle doti di frugalità e resistenza uniscano positive attitudini alla produzione di carne.

Potranno altresì essere stimolati gli allevamenti ovini e suini specie, questi ultimi, se indirizzati alla produzione di capi di allevamento.

In concomitanza, attraverso le idonee azioni di orientamento e di agevolazione, anche indirette, saranno promossi il miglioramento e lo sviluppo delle coltivazioni foraggere sia permanenti che avvicendate, avendo riguardo alle possibilità delle diverse aree ed alla opportunità di utilizzare il pascolo ad integrazione della stabulazione. In questo quadro saranno agevolati gli acquisti di macchine per la lavorazione dei terreni e la raccolta dei prodotti.

In zone adatte potrà essere favorito il miglioramento di alcune coltivazioni arboree, fra le quali la viticoltura in aree particolarmente vocate, ed alcuni tipi di frutticoltura come il ciliegio, il susino, l'albicocco ed il nocciuolo, in colture specializzate ed adottando sistemi adeguati in vista di un economico impiego delle macchine.

Nell'ambito dei miglioramenti aziendali ed interaziendali troveranno agevolazione, con preferenza, il miglioramento dei locali di ricovero del bestiame e la costituzione delle attrezzature necessarie per l'allevamento del bestiame al pascolo. Peraltro, opportuna attenzione sarà rivolta alle necessità connesse con il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali onde consolidarne nella opportuna misura l'insediamento attraverso sia l'apprestamento di servizi civili che il miglioramento delle abitazioni.

Saranno altresì considerate le possibilità di utilizzazione dell'acqua irrigua, anche attraverso la realizzazione di invasi lungo i fiumi ed i torrenti.

Un importante contributo al progresso del territorio potrà essere dato dalle agevolazioni a favore degli impianti per la lavorazione e trasformazione dei prodotti, sia nel settore enologico che in quello lattiero-caseario, considerando anche, per quest'ultimo, la opportunità della costituzione di centri di raccolta del latte e di magazzini per la stagionatura del formaggio nella parte occidentale.

Infine, attesa la particolare costituzione dei terreni, troveranno opportuna collocazione le iniziative rivolte alla forestazione di zone marginali, al miglioramento dei boschi esistenti e, più in genere, alla difesa del suolo.

5° *Territorio. — Montagna.*

In considerazione della varietà delle situazioni delle diverse aree presenti nel territorio, l'azione pubblica si proporrà, in linea generale, le seguenti finalità.

Nelle zone di alta montagna sarà favorito un indirizzo prevalentemente silvo-pastorale impostato su aziende a larga maglia, alla cui costituzione potranno concorrere sia Enti pubblici, come l'ASFD, e gli Enti locali, sia i privati, anche attraverso opportune forme associative. Ove ed in quanto opportuno, sarà considerata la possibilità di inserire nell'economia di tali aziende, con criterio di complementarietà, i pascoli di proprietà collettiva. E' altresì da assecondare la tendenza alla conservazione ed al miglioramento dei pascoli migliori e più comodi, abbandonando i rimanenti alla forestazione.

Nello specifico settore degli allevamenti, si punterà prevalentemente alla produzione specializzata di giovani soggetti da allevamento di alto pregio; saranno quindi particolarmente curate le condizioni di ricettività dei ricoveri nonchè la trasformazione o il miglioramento dei prati esistenti.

Anche nelle zone di media e bassa montagna sarà assecondato l'avvio verso moderni ordinamenti zootecnici incoraggiando, possibilmente anche con lo sviluppo dell'irrigazione, la tendenza ad una maggiore espansione delle foraggere.

Infine, nella parte pedemontana e valliva si tenderà ad assicurare all'economia agricola un indirizzo agro-silvo-pastorale, ma con larga e crescente prevalenza del settore zootecnico, incoraggiando altresì il miglioramento delle coltivazioni viticole e frutticole nelle zone ove queste presentino tuttora una sicura validità.

Sarà altresì da considerare positivamente l'apporto che può essere in genere fornito all'economia agricola del territorio dagli allevamenti avicoli.

In base a tali indirizzi saranno agevolati, quindi, con preferenza, gli opportuni adeguamenti delle strutture e delle dotazioni aziendali, che dovranno progressivamente assecondare il necessario processo di estensivazione. Saranno altresì promossi l'ampliamento e l'ammodernamento delle abitazioni rurali, nonchè il completamento ed il miglioramento delle infrastrutture civili di servizio, tenendo conto delle possibilità di valorizzazione delle risorse anche a fini turistici.

Potranno, infine, trovare sostegno le iniziative per la costituzione di organismi cooperativi che comunque provvedano ad inserire meglio i produttori in circuiti di vendita.

Le azioni dirette riguardanti la sistemazione idraulico-forestale e la forestazione troveranno adeguato sviluppo, avendo fra l'altro riguardo alle necessità connesse alla difesa del suolo ed alla valorizzazione delle terre abbandonate. Gli interventi riguarderanno non solo i rilievi montani nel loro complesso, ma anche le zone di media e bassa montagna dove inferiore è l'indice di boscosità e più grave il dissesto idrogeologico.

Nel quadro della forestazione — da svolgere anche attraverso l'azione dell'ASFD — sarà data inoltre preferenza al miglioramento, alla ricostituzione ed alla conversione dei boschi esistenti in gran parte deteriorati. Problemi particolari da affrontare sono la conversione dei boschi cedui in boschi ad alto fusto, col coniferamento, ad eccezione dei cedui di faggio, nonchè la conversione dei castagneti degradati.

Del pari sarà promossa l'iniziativa privata nel settore dei rimboschimenti, soprattutto nelle vaste aree abbandonate o che saranno abbandonate dall'agricoltura, nonchè nelle superfici rifiutate dalla estensivazione colturale.

*Altri interventi sull'intero territorio regionale.*

In connessione e ad integrazione degli interventi prioritari sopra indicati che andranno a qualificare l'azione pubblica in rapporto alle differenziate caratterizzazioni ambientali ed alle esigenze e prospettive dei singoli territori, potranno essere promosse, o direttamente attuate, iniziative ed attività non esplicitamente configurate, purchè si collochino in forma appropriata nel contesto del delineato sviluppo dell'economia agricola della Regione e si estrinsechino nel rispetto dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 20 gennaio 1967.

Sarà inoltre necessario — al fine di accelerare e rendere maggiormente efficaci i prospettati programmi di intervento — dare il massimo impulso alle azioni rivolte da una parte a stimolare un vasto processo di ampliamento delle piccole aziende diretto-coltivatrici, onde conferire alle stesse adeguate dimensioni economiche e, dall'altra, a favorire la qualificazione e l'aggiornamento professionale degli operatori, facendo leva su gruppi di produttori che dimostrino capacità di iniziativa associata e di autogoverno didattico.

La costituzione di impianti di mercato a carattere collettivo alla produzione potrà essere accompagnata dalla formazione di centri di servizi generali.

L'interesse preminente che deve essere rivolto alle iniziative riguardanti la trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti non deve far trascurare la possibilità di assecondare le cooperative di conduzione, laddove dimostrino una loro validità economico-sociale ed una loro autonoma capacità imprenditoriale.

La concessione dei benefici per le imprese condotte sulla base di contratti agrari sarà riservata a quelle la cui attività è regolata da forme di contratti ammesse dalla legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 17 aprile 1967

*Il Ministro*: RESTIVO

**(4350)**

---

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1967.

**Sostituzione di un membro della Commissione regionale di vigilanza per la Campania per l'edilizia economica e popolare.**

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655 recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 5730 in data 20 novembre 1965, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del

citato decreto legislativo, è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Napoli la Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Vista la lettera n. 677 del 30 marzo 1967, con la quale l'avvocato distrettuale dello Stato di Napoli ha designato quale membro della predetta Commissione regionale, in rappresentanza della stessa Avvocatura, il dottor Aldo Alabiso, vice avvocato dello Stato, in sostituzione del dott. Vincenzo Castiglione Morelli, trasferito ad altra sede;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione di cui sopra;

Decreta:

L'avv. Aldo Alabiso, vice avvocato dello Stato, designato dall'avvocato distrettuale dello Stato di Napoli, è nominato membro della Commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per la Campania, in sostituzione del dott. Vincenzo Castiglione Morelli, trasferito in altra sede.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1967

*Il Ministro*: MANCINI

(4586)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1967.

**Ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale (ENAIP).**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto lo statuto dell'Ente Nazionale ACLI per l'Istruzione Professionale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1113 del 5 aprile 1961;

Ritenuta la necessità di provvedere, ai sensi dell'articolo 14 del predetto statuto, alla ricostituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente;

Viste le designazioni fatte dal Consiglio di amministrazione dell'Ente e dalla Presidenza centrale delle ACLI;

Decreta:

Il Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale ACLI Istruzione Professionale è, per un biennio, così composto:

Aristodemo dott. Francesco, membro effettivo, presidente e Pirri dott. Pericle, membro supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cima dott. Rinaldo, membro effettivo e Borghese dott. Enrico, membro supplente, in rappresentanza della Presidenza centrale delle ACLI;

Veronesi dott. Nullo, membro effettivo e Brancaleoni rag. Mario, membro supplente, in rappresentanza del Consiglio di amministrazione dell'ENAIP.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1967

*Il Ministro*: BOSCO

(4803)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1967.

**Nomina di rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1967.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1966, col quale sono stati nominati i membri della Deputazione della Borsa merci di Genova per l'anno 1967;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova concernenti la nomina dei rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Sono nominati, quali rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in seno alla Deputazione della Borsa merci, per l'anno 1967, i componenti qui appresso indicati:

Cerino Canova dott. Virginio;

Lagostena dott. Silvio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 aprile 1967

*Il Ministro*: ANDREOTTI

(4895)

---

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1967.

**Emissione per il mese di maggio 1967 di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 1 del decreto ministeriale 29 aprile 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 6 maggio 1967, con il quale si è stabilito che gli importi dei buoni ordinari del Tesoro al portatore con scadenza a dodici mesi da emettere nel periodo dal 1° maggio 1967 al 31 dicembre 1967 saranno determinati con decreti del Ministro per il tesoro da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 10 del mese in cui si effettua l'emissione;

Decreta:

E' disposta nel mese di maggio 1967 l'emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi, fino al limite dell'importo in valore nominale di lire duecentomiliardi.

Detta emissione sarà effettuata il giorno 26 maggio 1967.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1967

*Il Ministro*: COLOMBO

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 8 *maggio* 1967
*Registro n.* 11 *Tesoro, foglio n.* 79

(4980)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Determinazione per l'Ufficio legislativo degli atti vincolati, istruttori e di mera esecuzione, di comunicazione e di certificazione di competenza rispettivamente del direttore dell'ufficio, dei direttori di sezione o qualifiche equiparate, dei consiglieri o qualifiche equiparate.**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il decreto di pari data, con il quale si è provveduto a delegare, al direttore dell'Ufficio legislativo ed ai direttori degli uffici da esso dipendenti, la trattazione e la firma di alcuni provvedimenti nella materia di competenza;

Visti gli articoli 153, comma secondo, 155, 158, 159 e 160 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Determina:

Per i singoli uffici dipendenti dall'Ufficio legislativo del Ministero dell'interno, gli atti vincolati di competenza del prefetto, direttore dell'Ufficio legislativo, gli atti istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione, le comunicazioni e le certificazioni di competenza dei consiglieri e qualifiche equiparate:

UFFICIO I

*Atti vincolati di competenza del direttore dell'Ufficio legislativo*:

1) Diramazione formale di schemi di disegni di legge, di regolamenti e di decreti, predisposti secondo le istruzioni dei Ministro e per i quali è stato acquisito il concerto con i Ministri interessati.

2) Invio al Segretariato generale della Presidenza della Repubblica dei provvedimenti di competenza dell'Amministrazione dell'interno, corredati dalle relative note illustrative, da sottoporre alla firma del Capo dello Stato.

*Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta agli uffici componenti di documenti istruttori relativi a disegni di legge di iniziativa governativa e a proposte di legge di iniziativa parlamentare, per quanto di competenza del Ministero dell'interno o per quanto di comune interesse con gli altri Ministeri, in ordine alle seguenti materie: affari costituzionali, bilancio dello Stato e programmazione economica; ordinamenti amministrativi e organizzazione amministrativa dello Stato e degli Enti pubblici parastatali; persone giuridiche di diritto privato; documentazione e procedimenti amministrativi; giustizia amministrativa; pubblico impiego in generale; stato giuridico, trattamento economico, legislazione pensionistica, previdenza e assistenza del personale dell'Amministrazione civile dell'interno; del personale civile di pubblica sicurezza, degli Archivi di Stato, dei Servizi antincendi e della protezione civile; del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, delle forze armate e dei Corpi di polizia; del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; del personale delle Regioni, degli Enti locali e delle aziende pubbliche locali; accasermamento delle forze di polizia; affari di culto e del fondo per il culto; affari demaniali; legislazione tributaria in generale ed in materia di finanza locale; diritto del lavoro e legislazione sociale e previdenziale;

2) preparazione degli atti e della documentazione per le sedute delle Commissioni parlamentari nelle materie di competenza;

3) preparazione degli atti e della documentazione per le sedute del Consiglio dei Ministri nelle materie di competenza;

4) coordinamento della documentazione di tutti i servizi dell'Ufficio legislativo per le sedute delle Commissioni parlamentari e del Consiglio dei Ministri;

5) richiesta di inserimento nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana di provvedimenti normativi di competenza dell'Amministrazione dell'interno;

6) adempimenti affidati dai superiori per gli affari generali e per l'organizzazione ed il coordinamento dei servizi dell'Ufficio legislativo;

7) rapporti, relazioni varie e verbali afferenti ai lavori di organi collegiali e di gruppi di lavoro, cui abbiano partecipato

UFFICIO II

*Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta agli uffici competenti di documenti istruttori relativi a disegni di legge di iniziativa governativa e a proposte di legge di iniziativa parlamentare, per quanto di competenza del Ministero dell'interno o per quanto di comune interesse con altri Ministeri, in ordine alle seguenti materie: assistenza pubblica in generale; istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; sicurezza pubblica, diritto di polizia e legislazione complementare; legislazione penale e processuale; Archivi di Stato e istituzioni archivistiche; calamità naturali e protezione civile; sanità pubblica; lavori pubblici; industria e commercio; agricoltura e foreste; pubblica istruzione; poste e telecomunicazioni; marina mercantile, turismo e spettacolo;

2) preparazione degli atti e della documentazione per le sedute delle Commissioni parlamentari nelle materie di competenza;

3) preparazione degli atti e della documentazione per le sedute del Consiglio dei Ministri nelle materie di competenza;

4) rapporti, relazioni varie e verbali afferenti ai lavori di organi collegiali e di gruppi di lavoro, cui abbiano partecipato.

UFFICIO III

*Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta agli uffici competenti di documenti istruttori relativi a disegni di legge di iniziativa governativa e a proposte di legge di iniziativa parlamentare, per quanto di competenza del Ministero dell'interno o per quanto di comune interesse con altri Ministeri, in ordine alle seguenti materie: ordinamenti, istituzioni e legislazione regionali; ordinamenti comunali e provinciali; elettorato politico, elettorato regionale e amministrativo; contenzioso elettorale; interventi per gli Enti locali territoriali o per i relativi bilanci; enti pubblici operanti nell'ambito regionale, provinciale e comunale; aziende esercenti pubblici servizi municipalizzati e provincializzati; aziende di cura, soggiorno e turismo; ordinamenti dell'anagrafe e dello stato civile; cittadinanza;

2) preparazione degli atti e della documentazione per le sedute delle Commissioni parlamentari nelle materie di competenza;

3) preparazione degli atti e della documentazione per le sedute del Consiglio dei Ministri nelle materie di competenza;

4) rapporti, relazioni e verbali afferenti ai lavori di organi collegiali e di gruppi di lavoro, cui abbiano partecipato.

UFFICIO IV

*Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta, agli uffici competenti, di documenti istruttori relativi a disegni di legge di iniziativa governativa e a proposte di legge di iniziativa parlamentare, in materia di convenzioni e accordi internazionali o di direttive e regolamenti delle Comunità Europee, per quanto di competenza del Ministero dell'interno o per quanto di comune interesse con altri Ministeri;

2) richiesta, agli uffici competenti, di documenti istruttori per affari relativi alle organizzazioni internazionali, che interessino il Ministero dell'interno;

3) predisposizione degli atti per le sedute indette presso organismi internazionali, cui partecipino rappresentanti del Ministero dell'interno;

4) rapporti, relazioni varie e verbali afferenti ai lavori di organi collegiali e di gruppi di lavoro, cui abbiano partecipato.

UFFICIO V

*Atti vincolati di competenza del direttore dell'ufficio legislativo*:

Comunicazione ai Segretariati generali della Camera dei Deputati e del Senato delle risposte alle interrogazioni parlamentari.

*Atti preliminari, istruttori e di mera esecuzione di competenza dei direttori di sezione*:

1) richiesta, agli uffici competenti, di documenti istruttori per la formazione di schemi di risposte ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari, dirette al Ministro dell'interno in via primaria o per le quali il Ministro dell'interno sia stato delegato a rispondere;

2) richiesta, agli uffici competenti, di documenti per la comunicazione di elementi di risposta ad interrogazioni ed interpellanze di competenza di altri Ministeri, in relazione a risultanze istruttorie acquisite dal Ministero dell'interno;

3) rapporti e intese, secondo le istruzioni ricevute dai superiori, con gli uffici della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica in ordine allo svolgimento dei lavori parlamentari, che interessino il Ministero dell'interno.

PER TUTTI I SERVIZI

*Adempimenti di carattere interlocutorio, comunicazioni e certificazioni di competenza dei consiglieri*:

1) informazioni e comunicazioni ad altri uffici in ordine ai lavori delle Assemblee e delle Commissioni parlamentari;

2) attestazione di conformità degli atti da trasmettere in copia ad altri Dicasteri e ad altri uffici del Ministero, in sede di elaborazione e di esame di schemi di disegni di legge o di proposte di legge;

3) comunicazione, a richiesta degli interessati, di notizie relative alle risultanze degli atti parlamentari per i disegni e le proposte di legge, che interessino il Ministero dell'interno;

4) comunicazione, a richiesta degli interessati, di notizie relative a provvedimenti legislativi e regolamentari approvati dagli organi competenti;

5) stesura dei verbali delle sedute degli organi collegiali e dei gruppi di lavoro, ai quali partecipano come segretari;

6) ogni altro adempimento istruttorio, relativo agli affari loro affidati da parte dei superiori;

7) ogni altra comunicazione agli interessati di provvedimenti normativi adottati dall'Amministrazione per gli affari di competenza dell'ufficio, cui sono addetti;

8) certificazioni e attestazioni relative agli affari di competenza dell'ufficio, cui sono addetti.

Roma, addì 10 marzo 1967

*Il Ministro*: TAVIANI

(3480)

---

**Riconoscimento di munizioni per armi giocattolo**

Le munizioni per armi giocattolo denominate « Super Bang Caps » e « Super Disc Caps » fabbricate dalla Società F.I.M.S., nel proprio stabilimento di Barberino di Mugello, sono riconosciute, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritte nella categoria 5ª, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

**(4747)**

**Autorizzazione al comune di Polizzi Generosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1967, il comune di Polizzi Generosa (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 46.314.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4758)**

**Autorizzazione al comune di Camporeale ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1967, il comune di Camporeale (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.361.166, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4759)**

**Autorizzazione al comune di Campofelice di Roccella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1967, il comune di Campofelice di Roccella (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.509.358, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4760)**

**Autorizzazione al comune di Caltavuturo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 28 aprile 1967, il comune di Caltavuturo (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.571.859, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4761)**

**Autorizzazione al comune di Lascari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, il comune di Lascari (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.941.042, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4762)**

**Autorizzazione al comune di Prizzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1965**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, il comune di Prizzi (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.087.315, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4763)**

**Autorizzazione al comune di Montalbano Elicona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 27 aprile 1967, il comune di Montalbano Elicona (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.520.190, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4711)**

**Autorizzazione al comune di Oristano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Oristano (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 188.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4715)**

**Autorizzazione al comune di Carbonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 22 aprile 1967, il comune di Carbonia (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 572.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4716)**

**Autorizzazione al comune di Pennabilli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, il comune di Pennabilli (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.766.350, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4707)**

**Autorizzazione al comune di Vallecorsa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Vallecorsa (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.018.750, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4717)**

**Autorizzazione al comune di Vallerotonda ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Vallerotonda (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.154.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4718)**

**Autorizzazione al comune di Vico nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Vico nel Lazio (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.787.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4719)**

**Autorizzazione al comune di Villa Santo Stefano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Villa Santo Stefano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.804.200, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4720)**

**Autorizzazione al comune di Frassinoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Frassinoro (Modena) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 69.099.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la sommini strazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4721)**

**Autorizzazione al comune di Cingoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Cingoli (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.859.258, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4722)**

**Autorizzazione al comune di Matelica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Matelica (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.391.257, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4723)**

**Autorizzazione al comune di Bettona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Bettona (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.930.570, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4724)**

**Autorizzazione al comune di Gualdo Cattaneo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Gualdo Cattaneo (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.902.935, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4725)**

**Autorizzazione al comune di Acqualagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Acqualagna (Pesaro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.513.629, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4726)**

**Autorizzazione al comune di Serrata ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 26 aprile 1967, il comune di Serrata (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.426.514, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4727)**

**Autorizzazione al comune di Torrice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Torrice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.811.361, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4728)**

**Autorizzazione al comune di Colfelice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Colfelice (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.048.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4729)**

**Autorizzazione al comune di Castelnuovo Parano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Castelnuovo Parano (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.998.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4730)**

**Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.364.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(4731)**

**Autorizzazione al comune di Robecco d'Oglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Robecco d'Oglio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 7.979.875, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(4732)**

**Autorizzazione al comune di Casaletto Vaprio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Casaletto Vaprio (Cremona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.568.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(4733)**

**Autorizzazione al comune di Malalbergo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Malalbergo (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(4734)**

**Autorizzazione al comune di Galliera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Galliera (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

**(4736)**

**Autorizzazione al comune di Castel di Casio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Castel di Casio (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.694.805, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4737)**

**Autorizzazione al comune di Castel Guelfo di Bologna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Castel Guelfo di Bologna (Bologna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.079.265, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4735)**

**Autorizzazione al comune di Torre San Patrizio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Torre San Patrizio (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4738)**

**Autorizzazione al comune di Servigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Servigliano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.219.205, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso. a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4739)**

**Autorizzazione al comune di Colli del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Colli del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.508.530, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4740)**

**Autorizzazione al comune di Castel di Lama ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Castel di Lama (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.594.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4741)**

**Autorizzazione al comune di Carassai ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Carassai (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.692.680, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4742)**

**Autorizzazione al comune di Nocera Umbra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967**

Con decreto ministeriale in data 24 aprile 1967, il comune di Nocera Umbra (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 53.887.155, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(4743)**

# MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

## Approvazione del piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Palermo

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 13 aprile 1967, è stato approvato il piano regolatore dell'area di sviluppo industriale di Palermo.

Copia di tale decreto e degli atti che di esso formano parte integrante, munite del visto di conformità agli originali, saranno depositate presso la sede del Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Palermo a disposizione dei Comuni e degli Enti che vi abbiano interesse.

(4909)

## Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 13 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1967, registro n. 5, foglio n. 332, è stato respinto perchè infondato il ricorso straordinario al Capo dello Stato prodotto dal sig. D'Agata Rosario avverso il provvedimento 18 dicembre 1964, n. 36920, con il quale il Ministero dei lavori pubblici aveva respinto l'istanza del predetto impiegato diretta ad ottenere il passaggio dalla 3ª alla 2ª categoria dei dipendenti non di ruolo ai fini del successivo collocamento fra il personale della carriera di concetto - geometri - del Genio civile.

(4365)

# MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

## Autorizzazione alla Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale statale « Q. Sella » di Biella ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto di Vercelli n. 9477 del 10 marzo 1967, la Cassa scolastica dell'Istituto tecnico industriale « Q. Sella » di Biella è stata autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.500.000, proveniente da una raccolta di offerte, disposta in suo favore dalla signora Carotti Leda ved. Pignari, allo scopo di istituire una borsa di studio intestata al defunto marito « rag. Martiniano Pignari ».

(4749)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

## Costituzione dell'Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali (ENASCO)

Con decreto in data 26 aprile 1967 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è stato costituito l'Ente nazionale di assistenza sociale per gli esercenti attività commerciali della Confederazione generale italiana del commercio e del turismo e ne e stato approvato lo statuto.

(4893)

## Scioglimento di centouna società cooperative di varie Provincie

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1967 le seguenti società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Società cooperativa edilizia « Volontà », con sede in Arezzo, costituita per rogito Gonnelli in data 9 maggio 1959, repertorio 21193;

2) Società cooperativa edilizia « Giglio », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 19 novembre 1963, repertorio 30327;

3) Società cooperativa edilizia « Piave », con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 19 novembre 1963, repertorio 30314;

4) Società cooperativa edilizia « La Speranza » con sede in Montevarchi (Arezzo), costituita per rogito Bandini in data 19 novembre 1963, repertorio 30324;

5) Società cooperativa edilizia « Benessere e Libertà », con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), costituita per rogito Interlandi in data 7 marzo 1963;

6) Società cooperativa edilizia « A.P.E. », con sede in Fermo (Ascoli Piceno) costituita per rogito Iacopini in data 20 maggio 1964, repertorio 19270;

7) Società cooperativa edilizia « Italia '61 », con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Pallisco in data 29 gennaio 1962;

8) Società cooperativa edilizia « Adriatica », con sede in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Passannante in data 8 novembre 1952, repertorio 11971;

9) Società cooperativa di consumo « Cerere », con sede in Avellino, costituita per rogito De Marzo in data 16 marzo 193?, repertorio 10645;

10) Società cooperativa produzione e lavoro « La Coed », con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 10 gennaio 1941, repertorio 11519;

11) Società cooperativa produzione e lavoro « Edilia », con sede in Avellino, costituita per rogito Titomanlio in data 28 febbraio 1951;

12) Società cooperativa edilizia « Fra mutilati e invalidi civili di guerra », con sede in Avellino, costituita per rogito Sessa in data 3 gennaio 1959, repertorio 10322;

13) Società cooperativa agricola « La popolare », con sede in Aquilonia (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 19 aprile 1947, repertorio 16442;

14) Società cooperativa di consumo « Cassanese », con sede in Cassano Irpino (Avellino), costituita per rogito Ercolini in data 4 febbraio 1945;

15) Società cooperativa « Irpina tenutari tori », con sede in Mirabella Eclano (Avellino), costituita per rogito Corona in data 27 marzo 1957;

16) Società cooperativa edilizia « Juliani », con sede in S. Agata Irpina di Solofra (Avellino), costituita per rogito Titomanlio in data 21 gennaio 1964;

17) Società cooperativa agricola « Monte Ferrante », con sede in Carovilli (Campobasso), costituita per rogito Taddei in data 1° giugno 1950, repertorio 3853/118/3320;

18) Società cooperativa di consumo « Risorgimento Italiano », con sede in Rotello (Campobasso), costituita per rogito D'Ettorre in data 19 marzo 1944, repertorio 243/139;

19) Società cooperativa « La Vigilanza Notturna », con sede in Cosenza, costituita per rogito Zupi in data 25 gennaio 1964, repertorio 32853;

20) Società cooperativa edilizia « Viribus Unitis », con sede in Cosenza, costituita per rogito Goffredo in data 6 giugno 1957;

21) Società cooperativa edilizia « Villa Nuova », con sede in Cosenza, costituita per rogito Posteraro in data 11 gennaio 1960;

22) Società cooperativa di consumo « Sociale Democratica Giacomo Matteotti », con sede in Cassano Jonio (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 6 febbraio 1955, repertorio 11152;

23) Società cooperativa agricola « Bruno Buozzi », con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 29 ottobre 1944, repertorio 2632;

24) Società cooperativa di consumo « La Fercalabro », con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 31 agosto 1945, repertorio 2982;

25) Società cooperativa « Fra ippotrasportatori Facchini Liberlavoro », con sede in Castrovillari (Cosenza), costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 5 dicembre 1949, repertorio 7295;

26) Società cooperativa agricola « Valorizzazione Valle Media Crati », con sede in Luzzi (Cosenza »), costituita per rogito Posteraro in data 13 ottobre 1962, repertorio 26479;

27) Società cooperativa agricola « Antonio Gramsci », con sede in Plataci (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 1° dicembre 1946, repertorio 1870;

28) Società cooperativa edile di produzione e lavoro « Rinascita », con sede in Roseto Capo Spulico (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 25 gennaio 1951, repertorio 5450;

29) Società cooperativa agricola e di consumo « San Francesco di Paola », con sede in S. Benedetto Ullano (Cosenza), costituita per rogito Marzano in data 6 novembre 1963, repertorio 862;

30) Società cooperativa agricola « Cooperativa reduci e combattenti », con sede in Spezzano Albanese (Cosenza), costituita per rogito Acciardi in data 7 marzo 1946, repertorio 3199;

31) Società cooperativa « Agricola di Consumo di Villapiana », con sede in Villapiana (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 19 ottobre 1946, repertorio 1807;

32) Società cooperativa « Industriali S. Francesco », con sede in Villapiana (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 18 marzo 1947, repertorio 2051;

33) Società cooperativa di consumo « Libertà e Lavoro », con sede in Villapiana (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 8 febbraio 1945, repertorio 1209;

34) Società cooperativa agricola « Pace e Bene », con sede in Villapiana (Cosenza), costituita per rogito Malvasi in data 14 ottobre 1946, repertorio 1806;

35) Società cooperativa « Edilizia dipendenti telefoni », con sede in Grosseto, costituita per rogito Abbate in data 27 maggio 1959, repertorio 7680;

36) Società cooperativa « Edilizia fra impiegati di ruolo dipendenti del comune di Grosseto », con sede in Grosseto, costituita per rogito De Carolis in data 3 giugno 1959, repertorio 16393;

37) Società cooperativa edilizia « La Maremmanina », con sede in Grosseto, costituita per rogito Giorgetti in data 23 novembre 1963, repertorio 15240;

38) Società cooperativa agricola « La Pace », con sede in Albarese di Grosseto (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 27 settembre 1962, repertorio 12070;

39) Società cooperativa agricola « Il progresso », con sede in Monterotondo Marittimo di Massa Marittima (Grosseto), costituita per rogito Giorgetti in data 10 febbraio 1960, repertorio 2812;

40) Società cooperativa agricola « Il lavoro agricolo », con sede in Poggi del Sasso (Grosseto), costituita per rogito Ordini in data 8 febbraio 1945, repertorio 7873;

41) Società cooperativa « Cooperativa Agricola Pratola Peligna - C.A.P.P. », con sede in Pratola Peligna (L'Aquila), costituita per rogito Papi in data 30 marzo 1958, repertorio 1954;

42) Società cooperativa produzione e lavoro « Reduci e combattenti Agro Pontino », con sede in Latina, costituita per rogito Checchi in data 12 marzo 1958, repertorio 11326;

43) Società cooperativa edilizia « Santa Caterina da Siena », con sede in Latina, costituita per rogito Corbò in data 30 aprile 1964, repertorio 44460;

44) Società cooperativa edilizia « Unione », con sede in Gaeta (Latina), costituita per rogito Di Macco in data 1° febbraio 1955, repertorio 7679;

45) Società cooperativa di produzione e lavoro « Dei Selcini di Cingoli », con sede in Cingoli (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 10 marzo 1946, repertorio 3372;

46) Società cooperativa di pesca « Pescatori Nazzareno Carlocchia », con sede in Porto Potenza Picena (Macerata), costituita per rogito Bocci in data 21 febbraio 1946, repertorio 5443;

47) Società cooperativa di produzione e lavoro « Cooperativa Edile », con sede in Recanati (Macerata), costituita per rogito Pampersi in data 10 agosto 1945, repertorio 461;

48) Società cooperativa di consumo « Unione Proletaria Isola di S. Severino », con sede in S. Severino Marche - Contrada Isola (Macerata), costituita per rogito Borioni in data 1° luglio 1945, repertorio 4591/2933;

49) Società cooperativa produzione e lavoro « Autotrasporti Materani - S.C.A.M. », con sede in Matera, costituita per rogito Arleo in data 27 settembre 1962, repertorio 6223;

50) Società cooperativa « La Democratica », con sede in Matera, costituita per rogito Madio in data 3 aprile 1958, repertorio 627;

51) Società cooperativa edilizia « Risparmio », con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 21 maggio 1957, repertorio 12138;

52) Società cooperativa agricola « Risveglio Lucano », con sede in Matera, costituita per rogito Motta in data 23 settembre 1958, repertorio 16238;

53) Società cooperativa di consumo « Tre spighe », con sede in Matera, costituita per rogito Lo Nigro in data 2 marzo 1960, repertorio 18592;

54) Società cooperativa di consumo « Zigarelli », con sede in Matera, costituita per rogito Palese in data 10 febbraio 1945, repertorio 6674;

55) Società cooperativa « Agricola dei contadini », con sede in Accettura (Matera), costituita per rogito Salomone in data 6 marzo 1946, repertorio 6432;

56) Società cooperativa agricola « Fra contadini », con sede in Accettura (Matera), costituita per rogito Salomone in data 13 settembre 1946, repertorio 5718;

57) Società cooperativa di produzione e lavoro « Riscatto del lavoro », con sede in Bernalda (Matera), costituita per rogito Salomone in data 23 maggio 1945, repertorio 2531;

58) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci, combattenti e partigiani », con sede in Colobraro (Matera), costituita per rogito Biagio Virgilio in data 29 settembre 1946, repertorio 3614;

59) Società cooperativa agricola « Tra contadini », con sede in Craco (Matera), costituita per rogito Salomone in data 7 ottobre 1946, repertorio 6665;

60) Società cooperativa edilizia « Capitano Raffaele Masciulli », con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Arleo in data 17 agosto 1954, repertorio 2721/2068;

61) Società cooperativa di lavoro « Reduci e Combattenti », con sede in Ferrandina (Matera), costituita per rogito Arleo in data 9 novembre 1946;

62) Società cooperativa « Agricola e del Lavoro », con sede in Garaguso (Matera), costituita per rogito Tortorelli in data 23 settembre 1946, repertorio 2066;

63) Società cooperativa agricola « La Grassanese », con sede in Grassano (Matera), costituita per rogito Machinè in data 27 settembre 1950, repertorio 192;

64) Società cooperativa di produzione e lavoro « Fra reduci e combattenti », con sede in Grottole (Matera), costituita per rogito Tortorelli in data 30 luglio 1947, repertorio 2208;

65) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci », con sede in Irsina (Matera), costituita per rogito Barile in data 24 luglio 1946, repertorio 2449;

66) Società cooperativa « Agricola del lavoro », con sede in Oliveto Lucano (Matera), costituita per rogito Tortorelli in data 12 settembre 1946, repertorio 2058;

67) Società cooperativa di consumo « Italo Belardi », con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Lazzazzera in data 24 maggio 1945, repertorio 1284;

68) Società cooperativa di consumo « Patria e Libertà », con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Lazzazzera in data 19 marzo 1945, repertorio 1252;

69) Società cooperativa agricola « Tra contadini », con sede in Pisticci (Matera), costituita per rogito Salomone in data 11 settembre 1946, repertorio 6612;

70) Società cooperativa di produzione e lavoro « Reduci e combattenti », con sede in Rotondella (Matera), costituita per rogito Biagio Virgilio in data 8 giugno 1946, repertorio 3560;

71) Società cooperativa di consumo « Popolare di consumo », con sede in Salandra (Matera), costituita per rogito Cristalli in data 27 marzo 1948, repertorio 1537;

72) Società cooperativa di consumo « Anonima cooperativa », con sede in Stigliano (Matera), costituita per rogito Salomone in data 26 aprile 1945, repertorio 2520;

73) Società cooperativa di produzione e lavoro « Edilizia », con sede in Stigliano (Matera), costituita per rogito Salomone in data 24 agosto 1945, repertorio 2592;

74) Società cooperativa « Tra lavoratori agricoli », con sede in Tricarico (Matera), costituita per rogito Santoro in data 24 settembre 1946, repertorio 6592;

75) Società cooperativa « Unione Cooperativa Tursitana Giuseppe Mazzini », con sede in Tursi (Matera), costituita per rogito Biagio Virgilio in data 12 maggio 1945, repertorio 3458;

76) Società cooperativa edilizia « Dipendenti Azienda Gas C.O.A.D.A.G. », con sede in Napoli, costituita per rogito Olivieri in data 8 giugno 1959, repertorio 12291;

77) Società cooperativa edilizia « Alba », con sede in Napoli, costituita per rogito Cosentini in data 8 marzo 1958, repertorio 2546;

78) Società cooperativa edilizia « Alberto Jorio », con sede in Napoli, costituita per rogito Avigliano in data 22 giugno 1955, repertorio 2211;

79) Società cooperativa di produzione e lavoro « A.N.E.S. - Azienda Napoletana Edile Stradale », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 2 novembre 1948, repertorio 1891;

80) Società cooperativa edilizia « Bosco sul mare », con sede in Napoli, costituita per rogito Spicacci in data 25 maggio 1955, repertorio 40830;

81) Società cooperativa agricola « CO.PR.ORA », con sede in Napoli, costituita per rogito Rosanova in data 12 febbraio 1953, repertorio 6588;

82) Società cooperativa di produzione e lavoro « Erga », con sede in Napoli, costituita per rogito Triola in data 22 luglio 1954, repertorio 20748;

83) Società cooperativa agricola « La Rurale », Vico Equense, Napoli, costituita per rogito Chiari in data 9 febbraio 1962, repertorio 14822;

84) Società cooperativa edilizia « S. Luca », con sede in Napoli, costituita per rogito De Cesare in data 3 aprile 1963, repertorio 8531;

85) Società cooperativa edilizia « La Speranza », con sede in Napoli, costituita per rogito Rega in data 14 aprile 1955, repertorio 1223;

86) Società cooperativa di produzione e lavoro « U.P.L.I. - Unione Produttori Librari », con sede in Napoli, costituita per rogito Giusti in data 7 gennaio 1961, repertorio 13897;

87) Società cooperativa edilizia « Casa Nostra », con sede in Afragola (Napoli), costituita per rogito Iesu in data 3 dicembre 1963, repertorio 111011;

88) Società cooperativa di consumo « Onestà e lavoro », con sede in Agerola (Napoli), costituita per rogito Naclerio in data 2 aprile 1944, repertorio 1020;

89) Società cooperativa di pesca « La Campanella », con sede in Massalubrense (Napoli), costituita per rogito Piccinni in data 8 novembre 1953, repertorio 21175;

90) Società cooperativa edilizia « S.C.E.P.I. », con sede in Pompei (Napoli), costituita per rogito Baratta in data 23 maggio 1948, repertorio 1709;

91) Società cooperativa edilizia « Alba », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 15 marzo 1954, repertorio 6440;

92) Società cooperativa edilizia « Resia », con sede in Rieti, costituita per rogito Massacci in data 26 giugno 1954, repertorio 6986;

93) Società cooperativa di produzione e lavoro « Interocrea », con sede in Antrodoco, costituita per rogito Pappalardo in data 27 gennaio 1960, repertorio 9477;

94) Società cooperativa edilizia « Velino », con sede in Antrodoco (Rieti), costituita per rogito Gianfelice in data 12 aprile 1960, repertorio 12478;

95) Società cooperativa agricola « Monte Tito », con sede in Santa Croce di Cittareale (Rieti), costituita per rogito Massacci in data 22 maggio 1955, repertorio 8382;

96) Società cooperativa edilizia « Casa dell'artigiano », con sede in Magliano Sabina (Rieti), costituita per rogito Bellucci in data 14 giugno 1961, repertorio 3496;

97) Società cooperativa agricola « Madonna dei colori - S.C.A.M.C. », con sede in Ponticelli di Scandriglia (Rieti), costituita per rogito Paolantoni in data 10 novembre 1962, repertorio 17362;

98) Società cooperativa edilizia « Stella del Cilento », con sede in Agropoli (Salerno), costituita per rogito De Chiara in data 5 novembre 1964, repertorio 44486;

99) Società cooperativa edilizia « S. Martino », con sede in Capitignano di Giffoni Sei Casali (Salerno), costituita per rogito D'Agostino in data 12 luglio 1962, repertorio 32380;

100) Società cooperativa edilizia « La Maggiorana », con sede in Scafati (Salerno), costituita per rogito Calabrese in data 24 marzo 1964, repertorio 67143;

101) Società cooperativa edilizia « S. Marco di Verona », con sede in Verona, costituita per rogito Peres in data 27 giugno 1957, repertorio 937/17.

**(4748)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 86

**Corso dei cambi dell'8 maggio 1967 presso le sottoindicate Borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ USA | 624,55 | 624,50 | 624,51 | 624,54 | 624,50 | 624,47 | 624,53 | 624,54 | 624,57 | 624,52 |
| $ Can. | 577,04 | 577 — | 577,50 | 577 — | 576,95 | 576,90 | 577 — | 577 — | 577 — | 577 — |
| Fr. Sv. | 144,66 | 144,67 | 144,6850 | 144,71 | 144,65 | 144,68 | 144,70 | 144,71 | 144,67 | 144,67 |
| Kr. D. | 90,38 | 90,38 | 90,36 | 90,365 | 90,35 | 90,39 | 90,36 | 90,365 | 90,37 | 90,37 |
| Kr. N. | 87,40 | 87,40 | 87,41 | 87,385 | 87,40 | 87,39 | 87,39 | 87,385 | 87,40 | 87,40 |
| Kr. Sv. | 121,04 | 121,04 | 121,07 | 121,06 | 121,10 | 121,01 | 121,07 | 121,06 | 121,07 | 121,05 |
| Fol. | 173,21 | 173,23 | 173,25 | 173,225 | 173,20 | 173,16 | 173,23 | 173,225 | 173,24 | 173,23 |
| Fr. B. | 12,58 | 12,583 | 12,5860 | 12,5830 | 12,58 | 12,58 | 12,5845 | 12,5830 | 12,58 | 12,58 |
| Franco francese | 126,70 | 126,92 | 126,95 | 126,93 | 126,90 | 126,60 | 126,92 | 126,93 | 126,73 | 126,90 |
| Lst. | 1748,01 | 1747,95 | 1747,05 | 1748,15 | 1748 — | 1748,36 | 1748 — | 1748,15 | 1748 — | 1748 — |
| Dm. occ. | 157,20 | 157,18 | 157,20 | 157,20 | 157,15 | 157,20 | 157,18 | 157,20 | 157,22 | 157,19 |
| Scell. Austr. | 24,17 | 24,17 | 24,1725 | 24,1715 | 24,15 | 24,17 | 24,171 | 24,1715 | 24,17 | 24,17 |
| Escudo Port. | 21,80 | 21,80 | 21,80 | 21,81 | 21,80 | 21,80 | 21,8075 | 21,81 | 21,81 | 21,81 |
| Peseta Sp. | 10,41 | 10,41 | 10,4150 | 10,41 | 10,42 | 10,40 | 10,4095 | 10,41 | 10,41 | 10,41 |

**Media dei titoli dell'8 maggio 1967**

| Titolo | |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 | 103,20 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 100,80 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) | 86,55 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 96,425 |
| Id. 5 % (Riforma fondiaria) | 96,575 |
| Id. 5 % (Città di Trieste) | 96,35 |
| Id. 5 % (Beni Esteri) | 96,15 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 | 98,60 |

| Titolo | |
|---|---|
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1968) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1969) | 100,10 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1970) | 100.10 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1971) | 100,05 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1973) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 100 — |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 100 — |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) - II emiss. | 100 — |

*Il Contabile del Portafoglio dello Stato*: ZODDA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi dell'8 maggio 1967**

| Valuta | |
|---|---|
| 1 Dollaro USA | 624,535 |
| 1 Dollaro canadese | 577 — |
| 1 Franco svizzero | 144,705 |
| 1 Corona danese | 90,362 |
| 1 Corona norvegese | 87,387 |
| 1 Corona svedese | 121,065 |
| 1 Fiorino olandese | 173,227 |
| 1 Franco belga | 12,584 |
| 1 Franco francese | 126,925 |
| 1 Lira sterlina | 1748,075 |
| 1 Marco germanico | 157,19 |
| 1 Scellino austriaco | 24,171 |
| 1 Escudo Port. | 21,809 |
| 1 Peseta Sp. | 10,41 |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

### Concorso ad una borsa di studio della Fondazione « Santorio Santorio »

IL PRESIDENTE

DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

In conformità delle determinazioni adottate dal Comitato amministrativo nella seduta del 3 marzo 1967;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di una borsa di studio destinata a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione.

La borsa sarà usufruita presso l'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'Università di Perugia ed anche, per limitati periodi, presso i Centri di studio dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano in possesso di una delle seguenti lauree:

Laurea in Medicina e chirurgia;
Laurea in Medicina veterinaria;
Laurea in Scienze biologiche;
Laurea in Farmacia.

Non possono partecipare al concorso i ricercatori di ruolo dell'Istituto nazionale della nutrizione, i professori universitari di ruolo ed il personale ad essi equiparato.

Art. 3.

La borsa ha la durata di un anno e potrà essere prorogata di un altro anno. Tuttavia la proroga non potrà essere concessa più di una volta. L'importo della borsa è di L. 1.500.000 lorde annue.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, contenenti le generalità e la residenza dei candidati, debbono pervenire alla segreteria dell'Istituto nazionale della nutrizione, Roma, Città universitaria, entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in quattro copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che dovrà compiere;

3) curriculum degli studi compiuti, in quattro copie;

4) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

La data di arrivo all'Istituto nazionale della nutrizione delle domande e della relativa documentazione, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo d'archivio.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione che la presiede;

da due titolari di cattedra di Fisiologia umana e generale:

dal titolare della cattedra di Scienza dell'alimentazione di Perugia;

da un direttore di laboratorio dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. Tuttavia è in facoltà della Commissione di sottoporre i candidati ad una prova d'esame o ad un colloquio.

Per l'espletamento del concorso la Commissione si atterrà alle modalità ed ai criteri seguiti nei concorsi per il conferimento di posti di assistente ordinario presso le Università.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione propone una terna di idonei, elencati in stretto ordine alfabetico, fra i quali verrà prescelto a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, l'assegnatario della borsa.

Al conferimento della borsa si provvede con delibera del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa:

*a*) coloro che esercitano un impiego o ufficio che, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

*b*) coloro che usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima.

Pertanto l'assegnatario della borsa di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovrà, a pena di decadenza, dichiarare sotto la sua personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio rivesta alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o di privati, e dare inoltre formale assicurazione che non usufruisce di altre borse di studio.

Decade ugualmente dalla borsa colui che, entro l'indicato termine di quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, non dichiari di accettarla.

Art. 9.

L'assegnatario della borsa ha l'obbligo:

*a*) di iniziare puntualmente, presso l'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'Università di Perugia, alla data che sarà a tal fine stabilita dal direttore, le ricerche per le quali la borsa è stata conferita;

*b*) di proseguire regolarmente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

*c*) di osservare le norme interne e le altre disposizioni impartite dal direttore dell'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'Università di Perugia;

*d*) di non assumere, durante il periodo di godimento della borsa, alcun impiego od ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente, o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dimostri sufficienti attitudini a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 10.

Il pagamento della borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario, su dichiarazione del direttore dell'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'Università di Perugia, attestante che l'assegnatario ha regolarmente atteso alle ricerche inerenti alla borsa.

Art. 11.

L'assegnatario della borsa, al compimento degli studi, dovrà trasmettere all'Istituto nazionale della nutrizione tramite il direttore dell'Istituto di scienza dell'alimentazione dell'Università di Perugia, una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica che egli ha svolto.

Art. 12

I lavori di studio e di ricerca eseguiti dall'assegnatario della borsa, potranno formare oggetto di pubblicazioni, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 13.

I certificati, i documenti e i titoli presentati al concorso si restituiranno immediatamente a colui al quale è stata conferita la borsa; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso.

Roma, addì 3 aprile 1967

*Il presidente:* VISCO

**(4921)**

---

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

**Sostituzione del segretario della Commissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il pubblico concorso per esami e per titoli a posti di manovratore in prova**

IL DIRETTORE GENERALE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1967, n. 3363, registrato alla Corte dei conti addì 24 febbraio 1967, Ufficio riscontro ferrovie, registro n. 51, foglio n. 35, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi quattrocento posti di manovratore in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato da espletarsi presso le seguenti sedi: Torino, Milano, Venezia, Genova, Firenze e Roma;

Vista la propria deliberazione n. 9/P.2.1.1. in data 20 marzo 1967, con la quale sono state nominate le Commissioni esaminatrici compartimentali per lo svolgimento del pubblico concorso di cui sopra;

In accoglimento della proposta avanzata in data 30 marzo 1967;

Delibera:

Il segretario capo Del Soldato rag. Giorgio e nominato segretario della Commissione esaminatrice del Compartimento di Roma per il concorso citato nelle premesse, in sostituzione del pari qualifica Leone rag. Romeo, impossibilitato ad espletare l'incarico per sopravvenute esigenze di servizio.

Roma, addì 15 aprile 1967

*Il direttore generale:* FIENGA

**(4624)**

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria.**

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato tecnico dell'industria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 19 settembre 1966, avranno luogo in Roma presso il Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 12, 14 e 15 giugno 1967, con inizio alle ore 8.

**(4919)**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI DI DIRITTO PUBBLICO

**Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei concorsi a nove posti di « Consigliere » categoria direttiva - ruolo amministrativo e a quattro posti di « Medico aggiunto » categoria direttiva - ruolo sanitario, indetti dall'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da Enti di diritto pubblico.**

Nel Bollettino del personale n. 1-*bis* del 10 marzo 1967, sono state pubblicate le graduatorie dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a nove posti di « Consigliere » categoria direttiva - ruolo amministrativo e dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico per titoli ed esami a quattro posti di « Medico aggiunto » categoria direttiva - ruolo sanitario. I bandi dei concorsi suindicati sono stati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 16 maggio 1966.

**(4703)**

---

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Diario delle prove scritte del concorso per esami a ottanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro.**

Le prove scritte di esame del concorso a ottanta posti di ispettore di 1ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, bandito con decreto ministeriale 15 settembre 1966, avranno luogo in Roma, nei locali del Palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, nei giorni 13, 14 e 15 giugno 1967, con inizio alle ore 8.

**(4818)**

---

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » (3 posti).**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito), dispensa n. 11 del 18 marzo 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 273/Conc. 231 del 2 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1967, registro n. 24 Difesa, foglio n. 182, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a 231 posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « elettricista magnetista » (3 posti).

**(4701)**

---

**Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, in prova, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » (3 posti).**

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa (Esercito) dispensa n. 11 del 18 marzo 1967, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. 282/Conc. 231 del 2 febbraio 1967, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1967, registro n. 24 Difesa, foglio n. 184, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a duecentotrentuno posti di operaio dello Stato di 3ª, 4ª e 5ª categoria, per la qualifica di mestiere di « fabbro fucinatore e forgiatore » (3 posti).

**(4702)**

# REGIONI

## REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 11 febbraio 1967, n. 5.

**Stati di previsione dell'entrata e della spesa della provincia di Bolzano per l'esercizio finanziario 1967.**

(*Pubblicata nel supplemento ordinario al* Bollettino Ufficiale *n.* 9 *del* 21 *febbraio* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte, sovrimposte e tasse provinciali, la riscossione nei confronti dello Stato e della Regione di tributi, contributi e quote di compartecipazione devolute alla Provincia ed il versamento alla Cassa della Provincia delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, giusta l'annesso stato di previsione della entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese previste nei singoli titoli, rubriche e capitoli per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967, giusta l'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risulta l'insieme della entrata e della spesa previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio 1967 al 31 dicembre 1967 e cioè:

*Entrate*

| | | |
|---|---|---|
| Entrate tributarie | L. | 850.100.000 |
| Entrate per compartecipazioni | » | 8.172.311.000 |
| Entrate extratributarie | » | 1.036.640.000 |
| Alienazione di beni ed ammortamento mutui, ecc. | » | 337.544.600 |
| Assunzione di prestiti | » | — |
| Contabilità speciali | » | 961.630.000 |
| Totale generale dell'entrata | L. | 11.358.225.600 |

*Spese*

| | | |
|---|---|---|
| Spese correnti | L. | 6.731.683.120 |
| Spese in conto capitali | » | 3.345.505.000 |
| Rimborso prestiti | » | 319.407.480 |
| | L. | 10.396.595.600 |
| Contabilità speciali | » | 961.630.000 |
| Totale generale delle spese | L. | 11.358.225.600 |

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige; entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel « Bollettino Ufficiale » della Regione ed avrà effetto dal 1° gennaio 1967.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

---

LEGGE PROVINCIALE 4 marzo 1967, n. 6.

**Modifica alla legge provinciale n. 12 del 23 dicembre 1966 « Riapertura del termine per la presentazione delle domande di contributo sul fondo di cui all'art. 6 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modificazioni, contenente norme per favorire l'accesso del risparmio popolare ad una abitazione » e alla legge provinciale n. 14 del 29 dicembre 1966 « Norme per il risanamento edilizio e disposizioni varie in materia di edilizia popolare ».**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *n.* 14 *del* 28 *marzo* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 3 della legge provinciale n. 12 del 23 dicembre 1966, è sostituito dal seguente:

« Alla relativa spesa si provvede con una aliquota delle maggiori entrate relative al gettito dei 9/10 delle imposte erariali di cui agli articoli 67 e 68 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'art. 11 della legge provinciale n. 14 del 29 dicembre 1966, è sostituito dal seguente:

« Per gli esercizi dal 1967 al 2000 si provvede con lo stanziamento del capitolo 255 del bilancio di previsione 1967 corrispondente al capitolo 109-*bis* di cui al precedente comma, e dei corrispondenti capitoli degli esercizi futuri ».

Art. 3.

Nella prima parte dell'art. 12 della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, sono soppresse le parole « subordinatamente all'acquisto di altra abitazione nel relativo Comune ».

Art. 4.

All'art. 13 della legge provinciale 29 dicembre 1966, n. 14, è soppressa l'ultima frase.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

*Il Presidente della Giunta provinciale*
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: SCHIAVO

**(4628)**

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.